ORIGINALE ATTO DI CONSIGLIO

Seduta del 22/12/2014 n. 47

Oggetto: RECEPIMENTO DELLE DEFINIZIONI TECNICHE UNIFORMI PER

L'URBANISTICA E L'EDILIZIA, AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE N.15/2013 E DELL'ATTO DI COORDINAMENTO TECNICO

REGIONALE PER LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI PER LA

SEMPLIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, AI SENSI DEGLI ARTT.

16 E 18.bis DELLA LEGGE REGIONALE N.20/2000.

L'anno duemilaquattordici il giorno ventidue del mese di dicembre, alle ore 21:00, nella Sala Consiliare di Poggio Berni, si e' riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in prima convocazione e in seduta Pubblica.

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali:

N	Componente	Carica	Presenza
1	AMATI DANIELE	SINDACO	Sì
2	ANTONINI FRANCO	CONSIGLIERE	Sì
3	GUIDI VERENA	CONSIGLIERE	Sì
4	MAIULLO ALDO	CONSIGLIERE	Sì
5	RENZI NICOLA	CONSIGLIERE	Sì
6	RONCONI RITA	CONSIGLIERE	Sì
7	BARTOLINI ANGELA	CONSIGLIERE	Sì
8	RAGGINI RONNY	CONSIGLIERE	Sì
9	MUCCIOLI MIRKO	CONSIGLIERE	No
10	VALLI ANTONIO	CONSIGLIERE	Sì
11	D'AMICO FRANCESCA	CONSIGLIERE	No
12	SANTONI ENRICO	CONSIGLIERE	Sì
13	BIONDI SILVIO	CONSIGLIERE	Sì

Presenti N. 11 Assenti N. 2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Alfonso Pisacane.

Daniele Amati nella sua qualita' di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri a discutere sull'argomento in oggetto.

Scrutatori:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- **che** è entrata in vigore la Legge Regionale 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia", che parzialmente abroga e sostituisce la precedente Legge Regionale 25 novembre 2002, n. 31 "Disciplina dell'attività edilizia", e contiene gli adeguamenti alle disposizioni sulla semplificazione in edilizia di cui all'art. 30 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito dalla L. 21 giugno 2013, n. 98) recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia";
- **che** tra le principali innovazioni introdotte dalla succitata Legge Regionale, al fine di superare la situazione di disomogeneità che caratterizza la regolamentazione urbanistico-edilizia sul territorio regionale, vi è la previsione (art. 12, comma 2) che gli atti di coordinamento tecnico, predisposti e approvati dalla Giunta Regionale in raccordo con il Consiglio delle Autonomie Locali, debbano essere recepiti a livello locale entro termini tassativi, decorsi i quali gli atti di coordinamento tecnico regionale trovano diretta applicazione, prevalendo sulle previsioni con essi incompatibili degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti;
- **che** con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 279 del 04.02.2010, la Regione Emilia Romagna aveva già approvato un atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia, ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettera c) della Legge Regionale 20/2000, al fine di assicurare lo sviluppo coordinato ed omogeneo delle attività di pianificazione territoriale ed urbanistica su tutto il territorio regionale;
- **che** l'obiettivo sopraindicato, come ivi specificato, deve essere necessariamente perseguito senza incidere sulla determinazione delle politiche di tutela e di uso del territorio e sugli inerenti ambiti di autonomia comunale;
- **che** il perseguimento dell'obiettivo di standardizzazione e di semplificazione dei metodi di disciplina e di abilitazione degli interventi edilizi nell'intero ambito regionale conduce a significativi vantaggi per la collettività;
- **che** l'art. 57, comma 4, della Legge Regionale n. 15/2013 ha sancito l'obbligo a carico dei Comuni di recepire, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della medesima legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna, le definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia di cui all'Allegato A della DAL n. 279/2010:

RICHIAMATO inoltre, l'art. 52 comma 3, della Legge Regionale 20.12.2013 n. 28, che modifica la sopracitata Legge Regionale n. 15/2013, introducendo ulteriori disposizioni in merito al recepimento degli atti di coordinamento tecnico regionali stabilendo, in particolare, che: "Entro centottanta giorni dall'approvazione, i contenuti degli atti di cui al comma 1 sono recepiti da ciascun Comune con deliberazione del Consiglio e contestuale modifica o abrogazione delle previsioni regolamentari e amministrative con essi incompatibili. Decorso inutilmente tale termine trova applicazione il comma 3 bis dell'articolo 16 della legge regionale n. 20 del 2000, fatti salvi gli interventi edilizi per i quali prima della scadenza del medesimo termine sia stato presentato il relativo titolo abilitativo o la domanda per il suo rilascio";

RICHIAMATA, la nota dell'Assessore alla Programmazione Territoriale, Urbanistica, Reti di Infrastrutture Materiali e Immateriali, Mobilità, Logistica e Trasporti Prot. 9885 del 15.01.2014, con la quale:

- si richiama l'attenzione sul fatto che dal 28 gennaio 2014 in tutto il territorio regionale valgono le definizioni stabilite dalla DAL n. 279/2010;
- vengono forniti chiarimenti in merito agli adempimenti legati all'entrata in vigore delle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia, di cui all'Allegato A della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 4 febbraio 2010 n. 279;
- si richiama la necessità che i Comuni provvedano ad adottare, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, gli opportuni adeguamenti ai propri strumenti ("coefficienti e altri parametri correttivi") che assicurino l'equivalenza tra le precedenti e le nuove modalità di calcolo dei parametri edilizi e urbanistici, così come definiti dalle disposizioni regionali in materia;
- si chiarisce che l'automatica applicazione della DAL n. 279/2010 non produce alcun effetto sugli interventi edilizi per i quali, prima della scadenza del termine di adeguamento comunale, e dunque entro il 27.01.2014, "sia stato presentato il relativo titolo abilitativo o la domanda per il suo rilascio";

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 994 del 07/07/2014, con la quale è stato approvato l'atto di coordinamento per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica attraverso il principio di non duplicazione della normativa (artt. 16 e 18bis, comma 4, della L.R. n. 20/2000) nonché apportate modifiche all'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia di cui alla DAL 279/2010;

PRESO ATTO che la Delibera di Giunta Regionale n. 994 del 07/07/2014, persegue come obbiettivo quelli di:

- definire la disciplina generale dell'attività edilizia operante, in modo uniforme, in tutti i Comuni dell'Emilia-Romagna, individuando le principali leggi, regolamenti e norme tecniche, statali e regionali, e atti di coordinamento tecnico, in base alle quali è stata predisposta la nuova modulistica edilizia unificata regionale;
- semplificare i contenuti dei vigenti strumenti di pianificazione, liberandoli dai complessi apparati normativi nei quali sono riprodotte (spesso con modifiche) le citate normative statali e regionali sovraordinate;

RICHIAMATA, la nota dell'Assessore alla Programmazione Territoriale, Urbanistica. Riqualificazione Urbana. Reti di Infrastrutture Materiali e Immateriali. Mobilità, Logistica e Trasporti, Prot. 268040 del 18/07/2014, con la quale in riferimento alla DGR 994/2014:

- si richiama l'attenzione sul fatto che dall'approvazione dell'atto di coordinamento, scatta l'obbligo dei Comuni di individuare e dichiarare abrogate, con apposita delibera di Consiglio Comunale le parti del proprio RUE (e degli altri strumenti urbanistici) che riproducono tali atti normativi sovraordinati, ovvero che comunque disciplinano le tematiche e materie da essi regolate;
- in applicazione del principio di non duplicazione della normativa stabilita dai commi 1 e 2 dell'art. 18bis della L.R. 20/2000, la deliberazione Comunale deve sostituire le previsioni dei piani con formule di mero rinvio alla normativa vigente in materia, come individuata dalla DGR 994/2014;

- i Comuni possono apportare modifiche di mero coordinamento formale del testo delle previsioni di piano non abrogate, essendo comunque esclusa ogni modifica della disciplina sostanziale del piano;
- l'attività di semplificazione e recepimento deve avvenire entro 180 gironi (entro il 1º gennaio 2015) e trascorso tale termine, le normative richiamate nella Delibera G.R. 994/2014 trovano comunque diretta applicazione, prevalendo sulle previsioni dei piani comunali in essa incompatibili. Pertanto tutte le previsioni dei piani comunali che riproducono o disciplinano in modo difforme le normative richiamate nella DGR 994, perdono comunque efficacia e sono sostituite dalla diretta applicazione di dette norme sovraordinate;

VISTA la Legge Regionale 7 novembre 2013, n. 19 ad oggetto: "Istituzione del Comune di Poggio Torriana mediante fusione dei comuni di Torriana e Poggio Berni nella Provincia di Rimini;

VISTO il vigente strumento urbanistico P.R.G. del Comune di Torriana, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 884 del 03/06/1997 e successive varianti e in particolare l'art. 38 "Indici Urbanistici" e l'art. 39 "Indici Edilizi" delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.;

VISTO il vigente Regolamento Edilizio del Comune di Torriana, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 14/07/1998 e in particolare l'art. 2 "Definizioni e classificazioni urbanistiche - edilizie";

VISTO il vigente strumento urbanistico P.R.G. del Comune di Poggio Berni, approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 349 del 18/12/2001 e successive varianti e in particolare l'art. 38 "Definizioni", l'art. 39 "Distanze", l'art. 40 "Misure edilizie", l'art. 41 "Misure urbanistiche", e l'art. 42 "Indici Urbanistici" delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.;

VISTO inoltre il vigente Regolamento Edilizio del Comune di Poggio Berni, così come modificato con deliberazione Consigliare n. 049 del 25.11.2008 ed in particolare il Capo II "Definizioni, misure e indici urbanistici-edilizi";

RITENUTO dunque necessario effettuare gli adeguamenti cogenti di cui sopra ai vigenti P.R.G. sopra citati, tramite:

- il recepimento ai sensi dell'art. 57 comma 4 della L.R. 15/2013 e s.m.i., delle definizioni urbanistiche edilizie comunali a quanto previsto dall'allegato "A" della D.A.L. 279/2010, con l'applicazione di coefficienti e parametri correttivi che assicurano l'equivalenza tra le precedenti e le nuove modalità di calcolo dei

parametri urbanistici ed edilizi, nonché l'integrazione con le ulteriori definizioni previste nei P.R.G. sopra citati;

- il recepimento della normativa sovraordinata incidente sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia, secondo quanto previsto nella "Parte Terza" della DGR 994/2014;

EVIDENZIATO:

- che le modifiche introdotte con il recepimento della D.A.L. 279/2010 non devono comportare modifiche al dimensionamento dei piani urbanistici;
- che, in ogni caso, a prescindere dall'adeguamento comunale, in caso di discordanza o mancanza di specifica definizione all'interno delle norme urbanistiche locali, valgono e prevalgono le disposizioni regionali e nazionali in materia;

RITENUTO pertanto necessario, al fine di introdurre nelle Norme Tecniche di Attuazione dei P.R.G. vigenti di Torriana e Poggio Berni le modifiche richieste dalla Regione Emilia Romagna, provvedendo all'adeguamento delle Definizioni Tecniche Uniformi e al recepimento della normativa sovraordinata incidente sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia;

CONSIDERATO inoltre, in virtù della fusione dei Comuni di Torriana e Poggio Berni e della istituzione – dal 1º gennaio 2014 - del nuovo comune di Poggio Torriana disposta con Legge Regionale n.19/2013, di provvedere alla redazione di un nuovo e unico documento relativo alle "*Definizioni Tecniche Uniformi per l'Urbanistica e l'Edilizia*" da applicare per entrambe i P.R.G. vigenti, al fine di facilitare anche i tecnici liberi professionisti nel momento della redazione e presentazione dei progetti edilizi;

VISTO il documento **Allegato A)** costituente parte integrante e sostanziale del presente atto ad oggetto "**Definizioni Tecniche Uniformi per l'Urbanistica e l'Edilizia"** redatto sotto forma di tabella comparativa dal Settore Urbanistica, Edilizia e Ambiente Comunale, all'interno del quale:

- vengono comparate le nuove definizioni della DAL n. 279/2010, con quelle esistenti nel PRG e REC di Torriana e nel PRG e REC di Poggio Berni, al fine di avere un riscontro diretto tra la vecchia definizione e la nuova da utilizzare;
- vengono integrate le ulteriori definizioni previste nei vigenti PRG a quelle definite dalla DAL n. 279/2010, al fine di non creare problemi nella lettura delle N.T.A., nonché mantenute alcune definizioni specifiche per i due diversi PRG;
- vengono definiti coefficienti e parametri correttivi per il PRG di Poggio Berni, al fine di assicurare l'equivalenza tra le precedenti e le nuove modalità di calcolo dei parametri edilizi e urbanistici;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. n. 15/2013 come sostituito dall'art. 52, comma 3 della L.R. n. 28/2013, relativamente all'atto di coordinamento di cui alla DAL 279/2010:

- gli interventi edilizi presentati a partire dal 28/01/2014 devono uniformarsi ai contenuti dell'atto di coordinamento regionale;
- sono fatti salvi gli interventi edilizi per i quali, entro il 27/01/2014, sia stato presentato il relativo titolo abilitativo e cioè la domanda per il rilascio del Permesso di Costruire o la comunicazione SCIA o CIL;

DATO ATTO inoltre che, analogamente a quanto sopra stabilito, l'adeguamento all'atto di coordinamento regionale di cui alla DAL 279/2010, si applicherà ai Piani urbanistici attuativi comunque denominati, nonché agli Accordi di Programma e Pianificazione e a tutti i gli atti e i provvedimenti ad essi conseguenti, presentati a partire dal 28.01.2014, mentre sono esclusi da tale applicazione i procedimenti presentati in data anteriore;

CONSIDERATO inoltre opportuno escludere dall'adeguamento all'atto di coordinamento di cui alla DAL 279/2010, con riferimento all'attività urbanistica ed edilizia:

- le varianti ai titoli abilitativi presentate a partire dal 28.01.2014;
- le varianti agli strumenti urbanistici attuativi come sopra indicati ed agli Accordi di Programma e Pianificazione, nonché tutti i relativi atti e provvedimenti correlati e conseguenti presentati a partire dal 28.01.2014, al fine di consentire il proseguo delle attività urbanistiche ed edilizie già avviate o in itinere;

VISTO infine il documento *Allegato B*) costituente parte integrante e sostanziale del presente atto ad oggetto "*Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia, che trovano uniforme e diretta applicazione nel territorio della Regione Emilia-Romagna"* redatto dal Settore Urbanistica, Edilizia e Ambiente Comunale, all'interno del quale è riportata la normativa sovraordinata prevista dalla DGR 994/2014, avente incidenza sull'attività edilizia e sulla trasformazione del territorio;

RICHIAMATE:

- la Legge Regionale 24/3/2000, n. 20 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30.07.2013, n. 15 e s.m.i.;
- l'art. 52 della Legge Regionale 20.12.2013 n. 28;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 279 del 04.02.2010 di approvazione dell'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia Allegato A;
- la deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 994 del 07.07.2014 di approvazione dell'atto di coordinamento tecnico per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica attraverso il principio di non duplicazione della normativa;

VISTO l'art. 57 comma 4 della Legge Regionale 15/2013 s.m.i. che disciplina il procedimento di recepimento negli strumenti urbanistici vigenti delle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia di cui alla DAL 279/2010;

VISTO l'art. 18bis della Legge Regionale 20/2000, introdotto dall'art. 50 della L.R. 15/2013 s.m.i. che disciplina il procedimento di recepimento negli strumenti urbanistici vigenti della normativa sovraordinata avente incidenza sull'attività edilizia e sulla trasformazione del territorio, di cui alla DGR 994/2014

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata preventivamente pubblicata nella Sezione "*Pianificazione e governo del territorio*" della Pagina Istituzionale conforme all'art. 51 D.Lgs n. 33/2013 istituita presso la Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana (Amministrazione Trasparente), ai sensi di quanto stabilito dall'art. 39.1 del D.Lgs. n.33/2013;

ACQUISITI i pareri resi ai sensi degli artt. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.;

Il Sindaco legge la proposta di deliberazione ed effettua la relazione il Vice Sindaco Franco Antonini.

Al termine della relazione il Sindaco apre il dibattito ed effettuano interventi:

Antonio valli

Franco Antonini

Successivamente Ronny Raggini ed Antonio Valli fanno una dichiarazione di voto favorevole alla approvazione del regolamento.

Il Sindaco mette poi ai voti la proposta di deliberazione con il seguente esito:

Con VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, resi per alzata di mano

DELIBERA

- 1. di **APPROVARE** la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. di RECEPIRE ai sensi dell'art. 57, comma 4 della Legge Regionale n. 15/2013 e s.m.i., le modifiche agli strumenti urbanistici vigenti P.R.G. in adeguamento alla Delibera Assemblea Legislativa Emilia Romagna n. 279/2010, così come illustrate e definite nel documento Allegato A) costituente parte integrante e sostanziale del presente atto ad oggetto "Definizioni Tecniche Uniformi per l'Urbanistica e l'Edilizia";
- 3. di **RECEPIRE** ai sensi dell'art. 18 bis della L.R. 20/2000, introdotto dall'art. 50 della Legge Regionale n. 15/2013 e s.m.i., la normativa sovraordinata avente incidenza sull'attività edilizia e sulla trasformazione del territorio, in adeguamento DGR Emilia Romagna n. 994/2014, così come illustrate e definite nel documento **Allegato B**) costituente parte integrante e sostanziale del presente atto ad oggetto "**Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia, che**

trovano uniforme e diretta applicazione nel territorio della Regione Emilia-Romagna";

- **4.** di **ABROGARE** a seguito dell'approvazione delle nuove Definizioni Tecniche Uniformi per l'Urbanistica e l'Edilizia del Comune di Poggio Torriana:
 - l'art. 38 "Indici Urbanistici" e l'art. 39 "Indici Edilzi" delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. del Comune di Torriana approvato con delibera di G.R. n. 884/1997 e l'art. 2 "Definizioni e classificazioni urbanistiche edilizie" del Regolamento Edilizio del Comune di Torriana, approvato con delibera di C.C. n. 43/1998;
 - l'art. 38 "Definizioni", l'art. 39 "Distanze", l'art. 40 "Misure edilizie", l'art. 41 "Misure urbanistiche" e l'art. 42 "Indici Urbanistici", delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. del Comune di Poggio Berni, approvato con delibera di G.P. 349/2001;
 - Il Capo II "Definizioni, misure e indici urbanistici-edilizi" del vigente Regolamento Edilizio del Comune di Poggio Berni, così come modificato con deliberazione Consigliare n. 049 del 25.11.2008;
- 5. di **SOSTITUIRE** a seguito del recepimento della normativa sovraordinata avente incidenza sull'attività edilizia e sulla trasformazione del territorio tutte le parti dei vigenti strumenti urbanistici di Poggio Berni e Torriana che riproducono tali atti normativi sovraordinati, ovvero che comunque disciplinano le tematiche e materie in esse regolate, rinviandola a quanto individuato dalla D.G.R. 994 e applicando così il principio di non duplicazione della normativa;
- 6. di DARE ATTO che eventuali richiami alle definizioni contenute in altri elaborati di PRG., nelle NTA. o nei Regolamenti Edilizi degli ex Comuni di Torriana e Poggio Berni, devono intendersi comunque superate e riferite a quanto stabilito nel corpo normativo allegato alla presente deliberazione Allegato A) che ne costituisce parte integrante ed essenziale;

7. di DARE ATTO:

- che le modifiche introdotte con il recepimento della D.A.L. 279/2010 non comportano modifiche sostanziali al dimensionamento dei piani urbanistici;
- che, in caso di mancanza di specifica definizione all'interno delle definizioni tecniche uniformi, vale quanto previsto dalla normativa sovraordinata di cui alla DGR 994/2014 -Allegato B) - alla presente deliberazione;
- 8. di **STABILIRE** che, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. n. 15/2013 come sostituito dall'art. 52 comma 3 della LR n. 28/2013, relativamente all'atto di coordinamento di cui alla DAL 279/2010:
 - gli interventi edilizi presentati a partire dal 28.01.2014, ovvero per i quali sia stata presentata la domanda per il rilascio del Permesso di Costruire o la comunicazione SCIA o CIL, dovranno uniformarsi ai contenuti dell'atto di coordinamento regionale soprarichiamato e la presente deliberazione comunale di equivalenza, assunta per evitare la modifica automatica dei dimensionamenti dello strumento urbanistico;
 - l'automatica applicazione della DAL 279/2010 non produce alcun effetto sugli interventi edilizi per i quali, entro la scadenza del 27.01.2014, sia stato presentato il relativo titolo

abilitativo, e cioè la domanda per il rilascio del Permesso di Costruire o la presentazione di SCIA o CIL;

- 9. di STABILIRE, analogamente al punto precedente, che tale provvedimento si applicherà ai Piani urbanistici attuativi comunque denominati nonché agli Accordi di Programma e Pianificazione e a tutti i relativi atti e provvedimenti ad essi conseguenti, presentati a partire dal 28.01.2014, mentre sono esclusi da tale applicazione i procedimenti presentati in data anteriore;
- 10. di ESCLUDERE dall'adequamento all'atto di coordinamento di cui alla DAL 279/2010:
 - le varianti ai titoli abilitativi presentate a partire dal 28.01.2014;
 - le varianti agli strumenti urbanistici attuativi come sopra indicati ed agli Accordi di Programma e Pianificazione, nonché tutti i relativi atti e provvedimenti correlati e conseguenti presentati a partire dal 28.01.2014, al fine di consentire il proseguo delle attività urbanistiche ed edilizie già avviate o in itinere;
- **11.** di **DEMANDARE** al Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia e Ambiente, gli eventuali adempimenti e atti relativi, conseguenti all'attuazione del presente provvedimento

IL CONSIGLIO COMUNALE

Inoltre, riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito, per le motivazioni indicate nella proposta di deliberazione,

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano

DELI BERA

12. di **DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, N° 267.

Del che s'è redatto il presente verbale che viene cosi sottoscritto

IL PRESIDENTE	Segretario Generale
Daniele Amati	Dott. Alfonso Pisacane

COMUNE DI POGGIO TORRIANA

Provincia di Rimini
SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA - AMBIENTE

DEFINIZIONI TECNICHE UNIFORMI PER L'URBANISTICA E L'EDILIZIA

(ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettera c, della L.R. 20/2000 e art. 23, comma 3, della ex L.R. 31/2002)

Approvate con D.A.L. Emilia Romagna n. 279 del 04/02/2010 e modificate con D.G.R. Emilia Romagna n. 994 del 07/07/2014

INTEGRAZIONE CON LE PRECEDENTI DEFINIZIONI E
RECEPIMENTO CON APPLICAZIONE DI COEFFICIENTI E ALTRI
PARAMETRI CORRETTIVI PER ASSICURARE
LA MIGLIORE EQUIVALENZA TRA LE PRECEDENTI
E LE NUOVE MODALITA' DI CALCOLO

PARAMETRI E INDICI URBANISTICI:

1. SUPERFICIE TERRITORIALE (ST)

RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	
PRG loc. Torriana	PRG loc. Poggio Berni	
SUPERFICIE TERRITORIALE (S.T.)	SUPERFICIE TERRITORIALE (St)	
AULOVA DEFINIZIONE		

NUOVA DEFINZIONE

Superficie totale di una porzione di territorio, la cui trasformazione è sottoposta a strumentazione urbanistica operativa e attuativa (POC e PUA). Comprende la superficie fondiaria e le dotazioni territoriali.

Nota: La superficie territoriale (ST) è la superficie di una porzione di territorio, cioè la superficie reale di un'area. Nel caso si dimostri, a seguito di nuova rilevazione, che la superficie reale non è coincidente con la superficie indicata su carta tecnica, su Data Base Topografico o su mappa catastale, si deve assumere la superficie reale come superficie territoriale.

2. SUPERFICIE FONDIARIA (SF)

RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	
PRG loc. Torriana	PRG loc. Poggio Berni	
SUPERFICIE FONDIARIA (S.F.)	SUPERFICIE FONDIARIA (Sf)	
NUOVA DEFINZIONE		

1100VA DEI INZIONE

Superficie di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio.

Rispetto alla superficie territoriale la superficie fondiaria è l'area residua al netto delle superfici per le dotazioni territoriali pubbliche.

Rientrano nella superficie fondiaria le aree private gravate da servitù di uso pubblico.

Per i soli casi di interventi su lotti del territorio urbanizzato, la superficie fondiaria (SF) può comprendere le eventuali superfici (di parcheggi) di dotazione territoriale pubblica che si rendono necessarie a seguito dell'intervento

Nota: La superficie fondiaria (SF) è la superficie di una porzione di territorio, cioè la superficie reale di un'area. Nel caso si dimostri, a seguito di nuova rilevazione, che la superficie reale non è coincidente con la superficie indicata su carta tecnica, su Data Base Topografico o su mappa catastale, si deve assumere la superficie reale come superficie fondiaria.

3. DENSITA' TERRITORIALE

RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE
PRG loc. Torriana	PRG loc. Poggio Berni
INDICI DI UTILIZZAZIONE TERRITORIALE (U.T.)	UTILIZZAZIONE TERRITORIALE (Ut)

NUOVA DEFINZIONE

Quantità massima di volumi o superfici realizzabili, o quantità realizzata, su una determinata superficie territoriale.

La densità territoriale si esprime attraverso un Indice di edificabilità territoriale dato dal rapporto tra le quantità massime edificabili, o le quantità realizzate, e la relativa superficie territoriale.

4. DENSITA' FONDIARIA

RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	
PRG loc. Torriana	PRG loc. Poggio Berni	
INDICI DI UTILIZZAZIONE FONDIARIA (U.F.)	UTILIZZAZIONE FONDIARIA (Uf)	

NUOVA DEFINZIONE

Quantità massima di volumi o superfici realizzabili, o quantità realizzata, su una determinata superficie fondiaria.

La densità fondiaria si esprime attraverso un Indice di edificabilità fondiaria dato dal rapporto tra le quantità massime edificabili, o le quantità realizzate, e la relativa superficie fondiaria.

5. AMBITO

RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	
PRG loc. Torriana	PRG loc. Poggio Berni	
NESSUNA DEFINIZIONE DI RIFERIMENTO	NESSUNA DEFINIZIONE DI RIFERIMENTO	
ALLOVA DEFINIZIONE		

NUOVA DEFINZIONE

Parte di territorio definita dal PRG in base a caratteri propri e ad obiettivi di pianificazione, classificata e disciplinata in relazione a regole di trasformazione omogenee, attraverso parametri urbanistici ed edilizi, criteri e modalità di intervento, e norme di attuazione.

6. COMPARTO

RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	
PRG loc. Torriana	PRG loc. Poggio Berni	
NESSUNA DEFINIZIONE DI RIFERIMENTO	NESSUNA DEFINIZIONE DI RIFERIMENTO	
NUOVA DEFINZIONE		
Porzione di territorio in cui si opera previo PUA, con il coordinamento dei soggetti interessati.		
Il comparto può essere anche costituito da più aree tra loro non contigue.		

7. LOTTO

RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	
PRG loc. Torriana	PRG loc. Poggio Berni	
NESSUNA DEFINIZIONE DI RIFERIMENTO	LOTTO	
NUOVA DEFINZIONE		
Porzione di suolo urbano soggetta ad intervento edilizio unitario, comprensiva dell'edificio esistente o da		

Porzione di suolo urbano soggetta ad intervento edilizio unitario, comprensiva dell'edificio esistente o da realizzarsi. Si definisce lotto libero, o lotto inedificato, l'unità fondiaria preordinata all'edificazione.

8. UNITA' FONDIARIA

RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	
PRG loc. Torriana	PRG loc. Poggio Berni	
NESSUNA DEFINIZIONE DI RIFERIMENTO	NESSUNA DEFINIZIONE DI RIFERIMENTO	
NI IOVA DEFINZIONE		

Porzione di territorio individuata sulla base di attributi di natura giuridica o economica.

Sono, ad esempio, unità fondiarie:

- le unità fondiarie preordinate all'edificazione, dette anche "lotti liberi" o "lotti inedificati";
- gli spazi collettivi urbani, quali i giardini pubblici, le piazze e simili;
- le unità poderali, o unità fondiarie agricole, costituite dai terreni di un'azienda agricola e dalle relative costruzioni al servizio della conduzione dell'azienda.

9. SUPERFICIE MINIMA D'INTERVENTO

RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	
PRG loc. Torriana	PRG loc. Poggio Berni	
SUPERFICIE MINIMA D'INTERVENTO (S.M.I.)	SUPERFICIE MINIMA D'INTERVENTO (Smi)	
NUOVA DEFINZIONE		
Area individuata dagli strumenti urbanistici come superficie minima per l'ammissibilità di un intervento		
urbanistico-edilizio sull'area stessa.		

10. POTENZIALITA' EDIFICATORIA

RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	
PRG loc. Torriana	PRG loc. Poggio Berni	
NESSUNA DEFINIZIONE DI RIFERIMENTO	NESSUNA DEFINIZIONE DI RIFERIMENTO	
NUOVA DEFINZIONE		

Quantità massima di edificazione consentita dalla completa applicazione degli indici, parametri urbanistico-edilizi ed eventuali vincoli stabiliti per quell' area dagli strumenti urbanistici.

Nota: La completa applicazione su di un'area dei parametri individuati dagli strumenti urbanistici vigenti ne esclude ogni ulteriore applicazione, nonostante intervenuti frazionamenti e/o passaggi di proprietà successivi.

11. CARICO URBANISTICO

RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE
PRG loc. Torriana	PRG loc. Poggio Berni
NESSUNA DEFINIZIONE DI RIFERIMENTO	NESSUNA DEFINIZIONE DI RIFERIMENTO
NUOVA DEFINZIONE	
Fabbisogno di dotazioni territoriali e di infrastrutti	ure per la mobilità di un determinato immobile o
insediamento in relazione alle destinazioni d'uso e all'entità dell'utenza	

OGGETTI E PARAMETRI EDILIZI:

12. AREA DI SEDIME

RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE
PRG loc. Torriana	PRG loc. Poggio Berni
NESSUNA DEFINIZIONE DI RIFERIMENTO	NESSUNA DEFINIZIONE DI RIFERIMENTO
NUOVA DEFINZIONE	
Superficie occupata dalla parte fuori terra di un fabbricato.	

13. SUPERFICIE COPERTA (Sq)

\ 1/	
RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE
PRG loc. Torriana	PRG loc. Poggio Berni
SUPERFICIE COPERTA (S.CP.)	SUPERFICIE COPERTA (Sc)
NUOVA DEFINZIONE	
Proiezione sul piano orizzontale della sagoma planivolumetrica di un edificio.	

14. SUPERFICIE PERMEABILE (Sp)

RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE
PRG loc. Torriana	PRG loc. Poggio Berni
NESSUNA DEFINIZIONE DI RIFERIMENTO	SUPERFICIE LIBERA PERMEABILE
	(SI permeabile)
NUOVA DEFINZIONE	

Porzione inedificata di una determinata superficie, priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti entro o fuori terra che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente e direttamente la falda acquifera.

Nota: Rientrano nella quantificazione delle superfici permeabili anche le aree pavimentate con autobloccanti cavi o altri materiali che garantiscano analoghi effetti di permeabilità. La superficie permeabile, in questi casi, sarà computata con riferimento a specifici valori percentuali definiti dal RUE, in relazione alla tipologia dei materiali impiegati.

15. RAPPORTO / INDICE DI PERMEABILITA' (Ip)

RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	
PRG loc. Poggio Berni	
NESSUNA DEFINIZIONE DI RIFERIMENTO	
NUOVA DEFINZIONE	

Rapporto tra la superficie permeabile (Sp) e la superficie territoriale o fondiaria. Si indica di norma come un rapporto minimo ammissibile espresso con una percentuale. Si definiscono così l'Indice di permeabilità territoriale (Sp/ST) e l'Indice di permeabilità fondiaria (Sp/SF)

16. RAPPORTO DI COPERTURA (Q)

RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE
PRG loc. Torriana	PRG loc. Poggio Berni
RAPPORTO DI COPERTURA (R.C.)	RAPPORTO DI COPERTURA (Q)
NUOVA DEFINZIONE	
Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria (Sq/SF). Si indica di norma come un rapporto	
massimo ammissibile espresso con una percentuale.	

SUPERFICI:

17. SUPERFICIE LORDA (Sul) denominata anche SUPERFICIE UTILE LORDA

RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE
PRG loc. Torriana	PRG loc. Poggio Berni
SUPERFICIE UTILE LORDA (S.U.L.)	SUPERFICIE LORDA DI PIANO (SIp)
NUOVA DEFINZIONE	

Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra e seminterrati di un edificio, comprensiva dei muri perimetrali, delle partizioni e dei pilastri interni, esclusi i balconi, le terrazze scoperte, gli spazi scoperti a terra, le scale esterne, aperte e scoperte, le scale di sicurezza esterne.

18. SUPERFICIE UTILE (Su)

RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE
PRG loc. Poggio Berni
SUPERFICIE UTILE (Su)

NUOVA DEFINZIONE

Superficie di pavimento di tutti i locali di una unità immobiliare, al netto delle superfici definite nella superficie accessoria (Sa), e comunque escluse le murature, i pilastri, i tramezzi, gli sguinci, i vani di porte e finestre, le logge, i balconi e le eventuali scale interne.

Ai fini dell'agibilità, i locali computati come superficie utile devono comunque presentare i requisiti igienico sanitari, richiesti dalla normativa vigente a seconda dell'uso cui sono destinati.

La superficie utile di una unità edilizia è data dalla somma delle superfici utili delle singole unità immobiliari che la compongono.

Si computano nella superficie utile:

- le cantine poste ai piani superiori al primo piano fuori terra;
- le cantine che hanno altezza utile uguale o superiore a m 2,70;
- i sottotetti con accesso diretto da una unità immobiliare, che rispettano i requisiti di abitabilità di cui all'art. 2, comma 1, della LR 11/1998;

Per gli immobili con destinazione d'uso non residenziale si computano altresì nella superficie utile:

- i locali destinati al personale di servizio e di custodia, nonché i locali adibiti ad uffici e archivi;
- le autorimesse, quando costituiscano strumento essenziale dell'attività economica (autonoleggi, attività di trasporto e assimilati);

19. SUPERFICIE ACCESSORIA (Sa)

RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE
PRG loc. Torriana	PRG loc. Poggio Berni
SUPERFICIE NON RESIDENZIALE (S.N.R.)	SUPERFICIE NON RESIDENZIALE (Snr)

NUOVA DEFINZIONE

Superficie di pavimento degli spazi di una unità edilizia o di una unità immobiliare aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso dell'unità stessa, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre.

Nel caso di vani coperti, si computano le parti con altezza utile uguale o maggiore a m 1,80.

Per tutte le funzioni si computano, in via esemplificativa, nella superficie accessoria:

- spazi aperti (coperti o scoperti), quali portici e gallerie pedonali (se non gravati da servitù di uso pubblico), ballatoi, logge, balconi e terrazze;
- le tettoie con profondità superiore a m 1,50;
- le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra, purché abbiano altezza inferiore a m 2,70;

- i sottotetti che hanno accesso diretto da una unità immobiliare ma non rispettano i requisiti di abitabilità di cui all'art. 2, comma 1, della LR n. 11/1998;
- i sottotetti che hanno accesso dalle parti comuni di una unità edilizia, per la porzione con altezza utile maggiore o uguale a m 1,80;
- le autorimesse e i posti auto coperti;
- i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta;
- le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi (di accesso alle abitazioni o alle cantine), esclusi gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali.

20. SUPERFICI ESCLUSE DAL COMPUTO DELLA Su E DELLA Sa

RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE
PRG loc. Torriana	PRG loc. Poggio Berni
NESSUNA DEFINIZIONE DI RIFERIMENTO	NESSUNA DEFINIZIONE DI RIFERIMENTO
AULOVA DEFINITIONE	

NUOVA DEFINZIONE

Non costituiscono né superficie utile né accessoria:

- i porticati o gallerie gravati da servitù di uso pubblico;
- gli spazi scoperti a terra (cortili, chiostrine, giardini) sia privati che comuni;
- le parti comuni di collegamento verticale (vani ascensore, scale e relativi pianerottoli) e gli androni condominiali;
- i corselli delle autorimesse costituenti parti comuni, anche se coperti, e relative rampe;
- le pensiline;
- le tettoie con profondità inferiore a m 1,50;
- i tetti verdi non praticabili;
- i lastrici solari, a condizione che siano condominiali e accessibili solo da spazi comuni;
- i pergolati a terra;
- gli spazi con altezza inferiore a m 1,80;
- vani tecnici e spazi praticabili che ospitano qualsivoglia impianto tecnologico dell'edificio (tra cui: le centrali termiche, i vani motori di ascensori, le canne fumarie e di aerazione, le condotte, le intercapedini tecniche).

21. SUPERFICIE COMPLESSIVA (Sc)

RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	
PRG loc. Poggio Berni	
NESSUNA DEFINIZIONE DI RIFERIMENTO	
NUOVA DEFINZIONE	
Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (Sc = Su + 60% Sa).	

22. SUPERIFICIE CATASTALE (Sca)

RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE
PRG loc. Torriana	PRG loc. Poggio Berni
NESSUNA DEFINIZIONE DI RIFERIMENTO	NESSUNA DEFINIZIONE DI RIFERIMENTO
NUOVA DEFINZIONE	
Si veda l'Allegato C del DM 138/1998 recante: "Norme tecniche per la determinazione della superficie	
catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (gruppi R, P, T)".	

23. PARTI COMUNI/CONDOMINIALI

RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE
PRG loc. Torriana	PRG loc. Poggio Berni
NESSUNA DEFINIZIONE DI RIFERIMENTO	NESSUNA DEFINIZIONE DI RIFERIMENTO
NUOVA DEFINZIONE	

Spazi catastalmente definiti come "parti comuni" in quanto a servizio di più unità immobiliari.

24. SUPERFICIE DI VENDITA (Sv)

RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE
PRG loc. Torriana	PRG loc. Poggio Berni
NESSUNA DEFINIZIONE DI RIFERIMENTO	NESSUNA DEFINIZIONE DI RIFERIMENTO
NUOVA DEFINZIONE	

Superficie di pavimento dell'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili e quelle dei locali o aree esterne frequentabili dai clienti, adibiti all'esposizione delle merci e collegati direttamente all'esercizio di vendita. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi igienici, impianti tecnici e altri servizi per i quali non è previsto l'ingresso dei clienti, nonché gli spazi di "cassa" e "avancassa" purché non adibiti all'esposizione. Per quanto riguarda gli esercizi di merci ingombranti ci si riferisce alla DCR 26 marzo 2002, n. 344.

25. AREA DELL'INSEDIAMENTO (Ai)

RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE
PRG loc. Torriana	PRG loc. Poggio Berni
AREA D'INSEDIAMENTO (A.I.)	AREA D'INSEDIAMENTO (Ai)
NUOVA DEFINIZIONE	

NUOVA DEFINZIONE

Fermo restando il computo dei volumi edilizi connessi con l'attività (uffici, accoglienza, spogliatoi, servizi igienici etc.), l'area dell'insediamento è la superficie di uno spazio all'aperto comprendente attrezzature scoperte destinate ad attività sportive, ricreative, turistiche o comunque di interesse collettivo, ivi comprese le superfici destinate ad accogliere gli eventuali spettatori, delimitata da opere di recinzione e/o individuata catastalmente o progettualmente.

La misura dell'area dell'insediamento si utilizza per la determinazione convenzionale dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione destinati alla realizzazione ed alla manutenzione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, alle aree ed alle opere per le attrezzature e per gli spazi collettivi e per le dotazioni ecologiche ed ambientali, e ai fini del calcolo del contributo di costruzione afferente agli oneri di urbanizzazione stessi, in applicazione delle relative Tabelle Parametriche Regionali.

SAGOME E VOLUMI

26. SAGOMA PLANOVOLUMETRICA

RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE
PRG loc. Torriana	PRG loc. Poggio Berni
DEFINIZIONE DI SAGOMA	SAGOMA DI UN EDIFICIO
AULOVA DEFINIZIONE	

NUOVA DEFINZIONE

Figura solida definita dall'intersezione dei piani di tutte le superfici di tamponamento esterno e di copertura dell'edificio e del piano di campagna, compresi i volumi aggettanti chiusi e quelli aperti ma coperti (bow window, logge, porticati) e i volumi tecnici, al netto dei balconi e degli sporti aggettanti per non più di m 1,50, delle sporgenze decorative e funzionali (comignoli, canne fumarie, condotte impiantistiche), delle scale esterne aperte e scoperte se a sbalzo, delle scale di sicurezza esterne e di elementi tecnologici quali pannelli solari e termici.

27. SAGOMA

RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE
PRG loc. Torriana	PRG loc. Poggio Berni
NESSUNA DEFINIZIONE DI RIFERIMENTO	NESSUNA DEFINIZIONE DI RIFERIMENTO
NUOVA DEFINZIONE	
Proiezione su uno dei piani verticali della sagoma planivolumetrica.	

28. VOLUME TOTALE O LORDO (Vt)

RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE
PRG loc. Torriana	PRG loc. Poggio Berni
VOLUME TOTALE (Vt) - VOLUME LORDO (VI)	VOLUME (V)
NUOVA DEFINZIONE	
Volume della figura solida fuori terra definita dalla sua sagoma planivolumetrica.	

29. VOLUME UTILE (Vu)

RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE
PRG loc. Torriana	PRG loc. Poggio Berni
VOLUME UTILE (Vu)	NESSUNA DEFINIZIONE DI RIFERIMENTO
NUOVA DEFINZIONE	
Somma dei prodotti delle superfici utili o accessorie per le relative altezze utili: il volume utile di un vano	

Somma dei prodotti delle superfici utili o accessorie per le relative altezze utili; il volume utile di un vano può risultare dalla somma di più parti con altezze diverse.

PIANI

30. PIANO DI UN EDIFICIO

RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE
PRG loc. Torriana	PRG loc. Poggio Berni
PIANO DI UN EDIFICIO	PIANO DI EDIFICIO
NUOVA D	EFINZIONE
Spazio delimitato dall'estradosso del solaio infer	iore, detto piano di calpestio (o pavimento), e

dall'intradosso del solaio superiore (soffitto) che può essere orizzontale, inclinato, curvo, misto.

31. PIANO FUORI TERRA

RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE
PRG loc. Torriana	PRG loc. Poggio Berni
PIANO FUORI TERRA O PIANO TERRA	NESSUNA DEFINIZIONE DI RIFERIMENTO
NUOVA DEFINZIONE	
Piano di un edificio il cui pavimento si trova in ogni suo punto perimetrale a una quota uguale o superiore	

a quella del terreno circostante, anche a seguito delle opere di sistemazione dell'area.

32. PIANO SEMINTERRATO

	RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE
	PRG loc. Torriana	PRG loc. Poggio Berni
PIANO SEMINTERRATO NESSUNA DEFINIZIONE DI F		NESSUNA DEFINIZIONE DI RIFERIMENTO
	NUOVA DEFINZIONE	

Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno circostante e il cui soffitto si trova ad una quota media uguale o superiore a m 0,90 rispetto al terreno, misurata sulla linea di stacco dell'edificio.

Ai fini del computo delle superfici, i piani con quota di soffitto sopraelevata rispetto a quella del terreno circostante di una misura in media inferiore a m 0,90 sono assimilati ai piani interrati.

Sono assimilati a piani fuori terra:

- i seminterrati il cui pavimento sia, almeno su un fronte, ad una quota uguale o superiore a quella del terreno circostante;
- i seminterrati il cui pavimento sia ad una quota media uguale o superiore a m -0,30 rispetto a quella del terreno circostante.

33. PIANO INTERRATO

RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE
PRG loc. Torriana	PRG loc. Poggio Berni
PIANO INTERRATO	NESSUNA DEFINIZIONE DI RIFERIMENTO
NUOVA DEFINZIONE	

Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota uguale o inferiore a quella del terreno circostante, intesa come linea di stacco dell'edificio. Ai fini del computo delle superfici, sono assimilati agli interrati i seminterrati con quota di soffitto sopraelevata rispetto a quella del terreno circostante di una misura media inferiore a m 0,90.

34. SOTTOTETTO

RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE
PRG loc. Torriana	PRG loc. Poggio Berni
NESSUNA DEFINIZIONE DI RIFERIMENTO	NESSUNA DEFINIZIONE DI RIFERIMENTO
NUOVA DEFINZIONE	

Spazio compreso tra l'intradosso della copertura non piana dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.

35. SOPPALCO

RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE
PRG loc. Torriana	PRG loc. Poggio Berni
SOPPALCO	NESSUNA DEFINIZIONE DI RIFERIMENTO

NUOVA DEFINZIONE

Partizione orizzontale interna praticabile, che non determina un ulteriore piano nell'edificio, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.

La superficie del soppalco non può superare il 50% di quella del locale che lo ospita; in caso contrario si determina un nuovo piano nell'edificio.

Qualora tutta o parte della superficie soprastante o sottostante sia utilizzata per creare uno spazio chiuso, con esclusione del vano scala, il vano ottenuto è considerato a sé stante.

ALTEZZE

36. ALTEZZA DEI FRONTI (Hf)

RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE
PRG loc. Torriana	PRG loc. Poggio Berni
ALTEZZA DELLE FRONTI (H.F.)	ALTEZZA DELLE FRONTI (Hf)
NUOVA DEFINZIONE	

Misura ottenuta, dalla differenza della quota media della linea di stacco dell'edificio, con la più alta delle seguenti quote:

- intradosso del solaio sovrastante l'ultimo piano che determina Su;
- linea di intersezione tra il muro perimetrale e l'intradosso del solaio di copertura, per gli edifici con copertura inclinata fino a 45°;
- linea di colmo, per gli edifici con copertura inclinata maggiore di 45°;
- sommità del parapetto in muratura piena, avente l'altezza superiore a m 1,20, per gli edifici con copertura piana;
- media delle altezze dei punti più alti sull'intradosso della copertura, per le coperture a padiglione.

Nella determinazione delle altezze, sono comunque esclusi:

- i parapetti in muratura piena al piano di copertura con altezza minore di m 1,20 o quando i vuoti prevalgono sui pieni;
- i manufatti tecnologici, quali extracorsa di ascensori, tralicci, ciminiere e vani tecnici particolari, fatte salve le disposizioni relative ai vincoli aeroportuali.

37. ALTEZZA DELL'EDIFICIO (H)

RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE
PRG loc. Torriana	PRG loc. Poggio Berni
ALTEZZA MASSINA DEL FABBRICATO (H.M.)	ALTEZZA DEGLI EDIFICI (H)
NUOVA D	EFINZIONE
Altezza massima tra quella dei vari fronti.	

38. ALTEZZA UTILE (Hu)

RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	
PRG loc. Torriana	PRG loc. Poggio Berni	
ALTEZZA UTILE DEI LOCALI (H.U.) ALTEZZA UTILE DEI LOCALI		
NI IOVA DEFINZIONE		

Altezza netta del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante o delle strutture sottoemergenti dal soffitto (travetti), senza tener conto delle irregolarità e dei punti singolari.

Ai fini della individuazione degli spazi fruibili (ossia aventi un'altezza utile non inferiore a m. 1,80), e di quelli non fruibili, l'altezza utile si misura senza tenere conto di eventuali controsoffitti, salvo il caso in cui gli stessi siano necessari per la copertura di impianti tecnologici.

Ai fini del rispetto dei requisiti cogenti in materia di altezza minima dei locali, essa si misura fino all'altezza dell'eventuale controsoffitto (altezza utile netta).

39. ALTEZZA VIRTUALE (Hv) (o altezza utile media)

, , ,	
RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE
PRG loc. Torriana	PRG loc. Poggio Berni
NESSUNA DEFINIZIONE DI RIFERIMENTO	NESSUNA DEFINIZIONE DI RIFERIMENTO
NUOVA DEFINZIONE	
Rapporto tra il volume (eventualmente calcolato come somma di più parti) dello spazio considerato e la	
relativa superficie di pavimento, con esclusione delle porzioni con altezza inferiore a m 1,80.	

40. ALTEZZA LORDA DEI PIANI

RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE
PRG loc. Torriana	PRG loc. Poggio Berni
ALTEZZA DEI PIANI (H.P.)	NESSUNA DEFINIZIONE DI RIFERIMENTO
NHOVA DEFINITIONS	

NUOVA DEFINZIONE

Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura dal pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura. In tale misura non si tiene conto delle travi e delle capriate a vista. Qualora la copertura sia a più falde inclinate, il calcolo si effettua come per l'altezza virtuale.

DISTANZE

41. DISTANZA DAI CONFINI DI ZONA O DI AMBITO URBANISTICO

RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE
PRG loc. Torriana	PRG loc. Poggio Berni
NESSUNA DEFINIZIONE DI RIFERIMENTO	NESSUNA DEFINIZIONE DI RIFERIMENTO
NUOVA DEFINZIONE	

Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di zona o di ambito urbanistico. Dalla misurazione della distanza sono esclusi gli sporti dell'edificio purché aventi una profondità ≤ a m. 1.50; nel caso di profondità maggiore, la distanza è misurata dal limite esterno degli sporti.

42. DISTANZA DAI CONFINI DI PROPRIETA'

RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE
PRG loc. Torriana	PRG loc. Poggio Berni
DISTANZE DAI CONFINI (D.C.)	DISTANZE DAI CONFINI (Dc)
NUOVA DEFINZIONE	

Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine della proprietà. Dalla misurazione della distanza sono esclusi gli sporti dell'edificio purché aventi una profondità ≤ a m. 1.50; nel caso di profondità maggiore, la distanza è misurata dal limite esterno degli sporti.

43. DISTANZA DAL CONFINE STRADALE

RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE
PRG loc. Torriana	PRG loc. Poggio Berni
DISTANZE DAI CONFINI (D.S.)	DISTANZE DALLA STRADA (L)
NUOVA DEFINZIONE	
Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio, compresi i suoi punti di affaccio, con il confine	

Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio, compresi i suoi punti di affaccio, con il confine stradale, così come definito dal Nuovo Codice della strada.

44. DISTANZA TRA EDIFICI RESIDENZIALI / DISTACCO (De)

RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE
PRG loc. Torriana	PRG loc. Poggio Berni
DISTANZA FRA EDIFICI RESIDENZIALI (D.E.)	DISTANZA TRA EDIFICI RESIDENZIALI (De)
NUOVA DEFINZIONE	

Lunghezza del segmento minimo che congiunge gli edifici. Dalla misurazione della distanza sono esclusi gli sporti dell'edificio purché aventi una profondità ≤ a m. 1.50; nel caso di profondità maggiore, la distanza è misurata dal limite esterno degli sporti.

45. INDICE DI VISUALE LIBERA (IVI)

, ,	
RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE
PRG loc. Torriana	PRG loc. Poggio Berni
INDICE DI VISUALE LIBERA GENERALIZZATO	NESSUNA DEFINIZIONE DI RIFERIMENTO
(VL.)	
NUOVA DEFINZIONE	
Rapporto fra la distanza dei singoli fronti del fabbricato dai confini di proprietà o dai confini stradali, e	

Rapporto fra la distanza dei singoli fronti del fabbricato dai confini di proprietà o dai confini stradali, e l'altezza dei medesimi fronti.

ALTRE DEFINIZIONI

46. VOLUME TECNICO

RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE PRG loc. Torriana	RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE PRG loc. Poggio Berni
DEFINIZIONI DI VOLUMI O CORPI TECNICI	VOLUMI TECNICI

NUOVA DEFINZIONE

Spazio ispezionabile, ma non stabilmente fruibile da persone, destinato agli impianti di edifici civili, industriali e agro – produttivi come le centrali termiche ed elettriche, impianti di condizionamento d'aria, di sollevamento meccanico di cose e persone, di canalizzazione, camini, canne fumarie, ma anche vespai, intercapedini, doppi solai.

Ai fini del calcolo delle superfici, sono comunque escluse le centrali termiche, i vani motori di ascensori, le canne fumarie e di aerazione, le condotte e le intercapedini tecniche; i restanti volumi tecnici sono computati a seconda che siano o meno praticabili.

47. VUOTO TECNICO

RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE		
PRG loc. Poggio Berni		
NESSUNA DEFINIZIONE DI RIFERIMENTO		
NUOVA DEFINZIONE		
Camera d'aria esistente tra il solaio del piano terreno e le fondazioni, destinato anche all'aerazione e		

deumidificazione della struttura dell'edificio, con altezza non superiore a m 1,80.

48. UNITA' IMMOBILIARE

RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	
PRG loc. Torriana	PRG loc. Poggio Berni	
NESSUNA DEFINIZIONE DI RIFERIMENTO	NESSUNA DEFINIZIONE DI RIFERIMENTO	
NUOVA DEFINZIONE		
Porzione di fabbricato, intero fabbricato o gruppi d	di fabbricati, ovvero area, suscettibile di autonomia	
Porzione di fabbricato, intero fabbricato o gruppi di fabbricati, ovvero area, suscettibile di autonomia		

funzionale e di redditualità nel locale mercato immobiliare, secondo le norme catastali.

49. ALLOGGIO

RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE
PRG loc. Torriana	PRG loc. Poggio Berni
NESSUNA DEFINIZIONE DI RIFERIMENTO	ALLOGGIO
NUOVA DEFINZIONE	
Unità immobiliare destinata ad abitazione.	

50. UNITA' EDILIZIA (Ue)

RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE
PRG loc. Torriana	PRG loc. Poggio Berni
UNITA' EDILIZIA	UNITA' EDILIZIE (UE)
NUOVA DEFINZIONE	

Unità tipologico-funzionale che consiste in un edificio autonomo dal punto di vista spaziale, statico e funzionale, anche per quanto riguarda l'accesso e la distribuzione, realizzato e trasformato con interventi

L'unità edilizia ricomprende l'edificio principale e le eventuali pertinenze collocate nel lotto.

Nel caso di un insieme di più edifici in aderenza, ciascuna porzione funzionalmente autonoma (da terra a tetto) rispetto a quelle contigue è identificabile come autonomo edificio e dà luogo a una propria unità edilizia.

51. EDIFICIO O FABBRICATO

RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE
PRG loc. Torriana	PRG loc. Poggio Berni
NESSUNA DEFINIZIONE DI RIFERIMENTO	NESSUNA DEFINIZIONE DI RIFERIMENTO

NUOVA DEFINZIONE

Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, riconoscibile per i suoi caratteri morfologico – funzionali, che sia accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.

Per edificio residenziale si intende l'edificio destinato prevalentemente ad abitazione.

Per edificio non residenziale si intende l'edificio destinato prevalentemente ad uso diverso da quello residenziale.

52. EDIFICIO UNIFAMILIARE/MONOFAMILIARE

RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	
PRG loc. Torriana	PRG loc. Poggio Berni	
NESSUNA DEFINIZIONE DI RIFERIMENTO	NESSUNA DEFINIZIONE DI RIFERIMENTO	
NUOVA DEFINZIONE		
Edificio singolo con i fronti perimetrali esterni direttamente aerati e corrispondenti ad un unico alloggio per un solo nucleo familiare.		

53. PERTINENZA (SPAZI DI PERTINENZA)

RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE
PRG loc. Torriana	PRG loc. Poggio Berni
NESSUNA DEFINIZIONE DI RIFERIMENTO	NESSUNA DEFINIZIONE DI RIFERIMENTO
NUOVA DEFINZIONE	
Opera edilizia di modeste dimensioni all'interno d	el lotto, legata da un rapporto di strumentalità e

complementarietà funzionale rispetto alla costruzione principale.

La pertinenza consiste in un servizio od ornamento dell'edificio principale già completo ed utile di per sé.

54. BALCONE

RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	
PRG loc. Torriana	PRG loc. Poggio Berni	
NESSUNA DEFINIZIONE DI RIFERIMENTO	NESSUNA DEFINIZIONE DI RIFERIMENTO	
NUOVA DEFINZIONE		
Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno de	ue lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di	
and the second s		

ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.

55. BALLATOIO

RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE
PRG loc. Torriana	PRG loc. Poggio Berni
NESSUNA DEFINIZIONE DI RIFERIMENTO	NESSUNA DEFINIZIONE DI RIFERIMENTO
NUOVA DEFINZIONE	

Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione (per esempio tra varie unità immobiliari), munito di ringhiera o parapetto.

56. LOGGIA/LOGGIATO

RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE
PRG loc. Torriana	PRG loc. Poggio Berni
NESSUNA DEFINIZIONE DI RIFERIMENTO	LOGGIA
NUOVA DEFINZIONE	

Spazio praticabile coperto, ricompreso entro la sagoma planivolumetrica dell'edificio, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente

57. LASTRICO SOLARE

RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	
PRG loc. Torriana	PRG loc. Poggio Berni	
NESSUNA DEFINIZIONE DI RIFERIMENTO	NESSUNA DEFINIZIONE DI RIFERIMENTO	
NUOVA DEFINZIONE		
Spazio scoperto e praticabile sulla copertura piana di un edificio o su una sua porzione.		

58. PENSILINA

RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	
PRG loc. Torriana	PRG loc. Poggio Berni	
NESSUNA DEFINIZIONE DI RIFERIMENTO	PENSILINE	
NUOVA DEFINZIONE		
Copertura in aggetto dalle pareti esterne di un e	dificio, realizzata con materiali durevoli al fine di	
nroteggere nersone o cose		

59. PERGOLATO

RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	
PRG loc. Torriana	PRG loc. Poggio Berni	
NESSUNA DEFINIZIONE DI RIFERIMENTO	PERGOLATI	
NUOVA DEFINZIONE		
Struttura autoportante, composta di elementi ver	ticali e di sovrastanti elementi orizzontali, atta a	
consentire il sostegno del verde rampicante e utilizzat	a in spazi aperti a fini di ombreggiamento.	

consentire il sostegno del verde rampicante e utilizzata in spazi aperti a fini di ombreggiamento.
Sul pergolato non sono ammesse coperture impermeabili.

60. PORTICO/PORTICATO

RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	
PRG loc. Torriana	PRG loc. Poggio Berni	
NESSUNA DEFINIZIONE DI RIFERIMENTO	PORTICO	
NUOVA DEFINZIONE		
Spazio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto almeno su due lati verso i fronti esterni dell'edificio.		

61. TERRAZZA

RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	
PRG loc. Torriana	PRG loc. Poggio Berni	
NESSUNA DEFINIZIONE DI RIFERIMENTO	NESSUNA DEFINIZIONE DI RIFERIMENTO	
NUOVA DEFINZIONE		
Spazio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto,		
direttamente accessibile da uno o più locali interni.		

62. TETTOIA

OE. TETTOIA	
RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE
PRG loc. Torriana	PRG loc. Poggio Berni
NESSUNA DEFINIZIONE DI RIFERIMENTO	TETTOIE
NUOVA DEFINZIONE	
Copertura di uno spazio aperto sostenuta da una	struttura a elementi puntiformi, con funzione di

deposito, ricovero, stoccaggio e, negli usi abitativi, per la fruizione protetta di spazi pertinenziali.

63. VERANDA

RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE
PRG loc. Torriana	PRG loc. Poggio Berni
NESSUNA DEFINIZIONE DI RIFERIMENTO	NESSUNA DEFINIZIONE DI RIFERIMENTO
NUOVA DEFINZIONE	

Spazio praticabile coperto, avente le medesime caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, ma chiuso sui lati da superfici vetrate o comunque trasparenti e impermeabili.

64. TETTO VERDE

RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE
PRG loc. Torriana	PRG loc. Poggio Berni
NESSUNA DEFINIZIONE DI RIFERIMENTO	NESSUNA DEFINIZIONE DI RIFERIMENTO
NUOVA DEFINZIONE	

Copertura continua dotata di un sistema che utilizza specie vegetali in grado di adattarsi e svilupparsi nelle condizioni ambientali caratteristiche della copertura di un edificio. Tale copertura è realizzata tramite un sistema strutturale che prevede in particolare uno strato colturale opportuno sul quale radificano associazioni di specie vegetali, con minimi interventi di manutenzione (coperture a verde estensivo), o con interventi di manutenzione media e alta (coperture a verde intensivo).

ULTERIORI DEFINIZIONI TECNICHE COMUNI AD ENTRAMBE I P.R.G.

DISTANZA FRA FABBRICATI (Df)

RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE
PRG loc. Torriana	PRG loc. Poggio Berni
DISTANZA FRA FABBRICATI (D.F.)	DISTANZA TRA FABBRICATI (Df)
NUOVA DEFINZIONE	
Indica la distanza fra due fabbricati di cui uno, o entrambi, non residenziali.	

LINEA DI STACCO DELL'EDIFICIO

RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE
PRG loc. Torriana	PRG loc. Poggio Berni
NESSUNA DEFINIZIONE DI RIFERIMENTO	NESSUNA DEFINIZIONE DI RIFERIMENTO
NUOVA DEFINZIONE	
Si considera quale linea di stacco, al fine del calcolo dell'altezza dei fronti (Hf), la quota di livello più	
sfavorevole fra quella del marciapiede (terreno sistemato) e quella del normal profilo (terreno originario).	

DISTANZA DALLE FRONTI O TRA PARETI FINESTRATE (Dpf)

RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE
PRG loc. Torriana	PRG loc. Poggio Berni
DISTANZA DALLE FRONTI (D.F.)	DISTANZA TRA PARETI FINESTRATE (Dp)
NUOVA DEFINZIONE	

E' la distanza minima intercorrente fra le fronti prospicienti di uno edificio, se finestrate, o di edifici diversi. Ai fini dell'applicazione della distanza minima di ml. 10 prevista nel D.M. 1444/68, da pareti finestrate, si intende esclusivamente quella relativa alle vedute di cui agli articoli 900 e successivi del Codice Civile di locali destinati ad abitazione, fatte salve quindi le scale, i bagni, i retro-cucina, e i locali (Sa) di servizio dell'abitazione, pertanto la distanza, per quest'ultime e per le finestre dei vani abitabili non prospicienti, può essere inferiore ai ml. 10 previsti, pur mantenendo la D.C. ≥di m 5,00. La distanza delle fronti fra due fabbricati di cui uno od entrambi non residenziali o pertinenze di fabbricati residenziali con H. ≤ 2.50 ml., possono distare meno di ml. 10, per i quali rimane la D.C. ≥ 5.00 ml.

SUPERFETAZIONE

RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE
PRG loc. Torriana	PRG loc. Poggio Berni
SUPERFETAZIONE	SUPERFETAZIONE
NUOVA DEFINZIONE	

Sono le aggiunte prive di valore architettonico che non rivestono alcun interesse per la definizione delle caratteristiche tipologiche dell'edificio o per la lettura filologica di un monumento (come, ad esempio, tettoie chiuse o aperte, depositi attrezzi, servizi igienici esterni, baracche o prefabbricati, coperture di cortili, etc.). Sono da considerarsi superfetazioni anche edifici o parti edilizie destinate a qualsiasi uso e sufficientemente funzionanti ma che, in virtù del loro carattere di "aggiunta", non consentono la conservazione o il ripristino tipologico e architettonico ai fini di una corretta lettura, fruizione e valorizzazione dell'edificio monumentale o di valore storico-testimoniale.

Può essere definita ulteriormente in superfetazione congrua o incongrua.

FABBRICATI IN CONDIZIONI DI RUDERE

RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE PRG loc. Torriana	RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE PRG loc. Poggio Berni
NESSUNA DEFINIZIONE DI RIFERIMENTO	FABBRICATI IN CONDIZIONI DI RUDERE
NUOVA DEFINZIONE	
Si definisce "rudere" un fabbricato parzialmente o totalmente demolito, che non conservi almeno il 50%	

del suo assetto strutturale e dove non sia leggibile interamente il primo piano compreso il primo solaio. Per tali fabbricati sono previsti gli interventi eventualmente ammessi dal P.R.G.

AREA DI PERTINENZA

RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE
PRG loc. Torriana	PRG loc. Poggio Berni
NESSUNA DEFINIZIONE DI RIFERIMENTO	AREA DI PERTINENZA
NUOVA DEFINIÇIONE	

Area occupata da un fabbricato, nelle sue parti sia entro che fuori terra, nonché dall'area scoperta ad esso asservita come corte o giardino, consolidata e sistemata e distinta dal circostante terreno agricolo.

FABBRICATO ESISTENTE

RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE
PRG loc. Torriana	PRG loc. Poggio Berni
NESSUNA DEFINIZIONE DI RIFERIMENTO	FABBRICATO ESISTENTE
NUOVA DI	EFINZIONE

Per fabbricato e/o edificio esistente, si intende un immobile ultimato alla data di adozione del vigente P.R.G.. E' ultimato l'immobile per il quale entro tale data è stata comunica la fine lavori presso il competente ufficio comunale (data di presentazione al protocollo generale), oppure per il quale entro la medesima data sia stato presentato il necessario accatastamento. Viene inoltre considerato tale il fabbricato realizzato allo stato grezzo, purché sia stata ultima la struttura.

SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA (S.A.U.)

RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE
PRG loc. Torriana	PRG loc. Poggio Berni
SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA (S.A.U.)	NESSUNA DEFINIZIONE DI RIFERIMENTO
NUOVA D	EFINZIONE

Si intende la superficie fondiaria complessiva depurata delle tare improduttive. Per le norme relative alle zone agricole E, si fa riferimento alla Superficie Complessiva dell'Azienda Agricola, intendendo i terreni in proprietà sottoposti a gestione tecnico-economica unitaria.

PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE (P.S.A.)

RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE
PRG loc. Torriana	PRG loc. Poggio Berni
SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA (S.A.U.)	PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE (PSA)
NUOVA D	EFINZIONE
Deve contenere le indicazioni previste dal Rego	lamento CEE 2328/91 e del testo coordinato di
deliberazione della Giunta Regionale pubblicata sul B.	U.R. n. 85 del 23/9/88.

PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE SEMPLIFICATO (P.S.A.S.)

RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE
PRG loc. Torriana	PRG loc. Poggio Berni
PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE SEMPLIFICATO	PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE SEMPLIFICATO
(P.S.A.S.)	(P.S.A.S.)
NUOVA DI	EFINZIONE

Per piano di sviluppo aziendale semplificato si intende la relazione illustrante le caratteristiche dell'azienda prima e dopo gli interventi edilizi previsti relativamente a :

- titolo di godimento dei terreni;
- superficie dell'azienda;
- forma di conduzione dell'azienda;
- giornate lavorative prestate dalla mano d'opera familiare e non;

- produzioni vegetali;
- produzioni animali;

bilancio alimentare complessivo

UNITA' DI LAVORO A TEMPO PIENO (U.L.)

RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE
PRG loc. Torriana	PRG loc. Poggio Berni
UNITA' DI LAVORO A TEMPO PIENO (U.L.)	UNITA' LAVORATIVA AGRICOLA
NUOVA D	EFINZIONE

Si intende una unità di lavoro alla quale corrispondono 288 giornate lavorative annue (equiparate a livello comunitario a 2300 ore annue).

IMPRENDITORE AGRICOLO A TITOLO PRINCIPALE

RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE
PRG loc. Torriana	PRG loc. Poggio Berni
IMPRENDITORE AGRICOLO A TITOLO PRINCIPALE	IMPRENDITORE AGRICOLO A TITOLO PRINCIPALE
NUOVA D	FFINZIONE

NOOVA DEFINZIONE

Si considera a titolo principale l'imprenditore agricolo che dedichi all'attività produttiva almeno i due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall'attività medesima almeno i due terzi del proprio reddito globale risultante dalla propria posizione fiscale.

IMPRENDITORE AGRICOLO A NON TITOLO PRINCIPALE

RIFERIMENTO DE	FINIZIONE AT	TUALE			RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE
PRG loc. Torriana					PRG loc. Poggio Berni
IMPRENDITORE	AGRICOLO	NON	Α	TITOLO	NESSUNA DEFINIZIONE DI RIFERIMENTO
PRINCIPALE					
				NUOVA D	EFINZIONE

Si considera non a titolo principale l'imprenditore agricolo nelle zone svantaggiate di cui alla direttiva C.E.E.75/268, il tempo ed il reddito agricolo sono ridotti del 50%. Il Comune di Torriana appartiene alla

Comunità Montana Riminese, pertanto applica la direttiva C.E.E. suindicata.

ALLEVAMENTO ZOOTECNICO DOMESTICO

RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE
PRG loc. Torriana	PRG loc. Poggio Berni
ALLEVAMENTO ZOOTECNICO DOMESTICO	ALLEVAMENTO DOMESTICO
NUOVA DI	EFINZIONE
Si considera tale il ricovero e l'allevamento di ani	mali domestici o da cortile per autoconsumo della
6	

famiglia dell'imprenditore agricolo.

ALLEVAMENTO ZOOTECNICO INDUSTRIALE

RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE
PRG loc. Torriana	PRG loc. Poggio Berni
ALLEVAMENTO ZOOTECNICO INDUSTRIALE	ALLEVAMENTO ZOOTECNICO INTENSIVO
NUOVA D	EFINZIONE

Si definisce industriale l'allevamento che supera il carico di bestiame per ettaro di S.A.U. in riferimento all'allevamento aziendale o interaziendale previsto nelle N.T.A.

Tali allevamenti sono subordinati alla definizione del Piano Zonale Agricolo provinciale nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento CEE 2066/92 che definisce la densità di bestiame per ettaro che il territorio può sopportare, espresso in UBA.

SERRE FISSE

RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE
PRG loc. Torriana	PRG loc. Poggio Berni
SERRE FISSE	NESSUNA DEFINIZIONE DI RIFERIMENTO
NILIOVA D	FINZIONE

NUOVA DEFINZIONE

Si intendono le costruzioni stabilmente collegate al suolo mediante opere murarie o simili con paramenti di tamponamento eventualmente realizzati con infissi in ferro o metalli vari e vetro, destinate alla coltivazione di colture specializzate

SERRE MOBILI

RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE
PRG loc. Torriana	PRG loc. Poggio Berni
SERRE MOBILI	NESSUNA DEFINIZIONE DI RIFERIMENTO
NUOVA DI	FEINZIONE

Si intendono le costruzioni facilmente amovibili realizzate con strutture precarie e coperture con teloni in policarbonato trasparente (teloni in plastica) arrotolabile destinate alla coltivazione di colture specializzate stagionali.

ANNESSI RUSTICI

PRG loc. Torriana	PRG loc. Poggio Berni
RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE	RIFERIMENTO DEFINIZIONE ATTUALE

NUOVA DEFINZIONE

Sono tutte le strutture edilizie diverse dall'abitazione agricola, organicamente ordinate alla funzione produttiva del fondo rustico e dell'azienda agricola, ivi comprese le attrezzature di tipo aziendale e/o interaziendale per la prima lavorazione e/o la conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici di produzione propria e le attrezzature per l'agriturismo. Sono considerati quali annessi rustici anche i piccoli edifici per allevamenti che abbiano un'utilizzazione strettamente familiare.

ULTERIORI DEFINIZIONI TECNICHE ESCLUSIVE DEL P.R.G. DI POGGIO BERNI

UNITA' MINIMA DI INTERVENTO (UMI)

DEFINZIONE

E' la porzione di territorio o di tessuto urbano, così come individuata nelle tavole di PRG, non necessariamente coincidente con i confini delle particelle catastali, cui far riferimento per il progetto con cui richiedere il titolo abilitativo.

PARCHEGGI

DEFINZIONE

Sono gli spazi di sosta per veicoli, anche organizzati entro costruzioni. Possono essere distinti in:

- parcheggi pubblici di urbanizzazione (primaria e secondaria)
- parcheggi destinati al pubblico anche a gestione privata
- parcheggi privati asserviti alle singole unità immobiliari destinati a soddisfare le esigenze di sosta proprie delle diverse attività insediate.
- parcheggi pertinenziali, nel rispetto della deliberazione di C.R. n. 1253/1999.

Per parcheggi privati si intende la superficie, al netto dei muri, da destinare ad autorimesse o posti macchina coperti di pertinenza dell'organismo abitativo, comprensiva degli spazi di manovra (se coperti) ed escluse eventuali rampe di accesso.

Per i parcheggi esterni la relativa superficie è quella derivante dagli stalli e area di manovra.

Le dimensioni lineari di ogni singolo posto auto, al netto degli spazi di manovra, non devono essere inferiori a ml. 5,00 x 2,50.

ALTEZZA UTILE DEI VANI

DEFINZIONE

Norme specifiche per intervento su immobili di particolare valore storico, culturale, ambientale e testimoniale (Zone omogenee A, B.O.1 e E.4)

Tenuto conto delle particolari caratteristiche dei fabbricati, presenti soprattutto nei nuclei storici dei centri abitati, in relazione alle altezze interne esistenti, è consentito il rilascio del Certificato di Conformità Edilizia ed Agibilità, per la funzione abitativa (AB) e la funzione commerciale (T2) nelle seguenti modalità:

- altezza esistente prima dell'intervento a condizione che questa non sia inferiore a ml. 2,40, nel caso in cui tale funzione sia presente alla data di adozione del vigente P.R.G. (18.12.1998); in caso contrario non potrà essere rilasciato il Certificato di Conformità Edilizia ed Agibilità;
- altezza minima di ml. 2.50 in caso di nuovo inserimento della funzione abitativa nell'unità immobiliare od edilizia (altezza media), non già destinata a residenza. L'altezza minima di ml. 2,50 sarà concessa esclusivamente per ampliamento/adeguamento di abitazioni esistenti, onde adeguarne le caratteristiche ai requisiti igienico-sanitari vigenti;
- Tale altezza (ml. 2.50) può essere contemplata anche negli interventi di ripristino edilizio, qualora per adeguamento prescrittivi alle altezze dei fabbricati circostanti non si possa raggiungere l'altezza di ml. 2.70 per piano nel fabbricato in costruzione, a condizione che nell'edificio non venga aumentato il numero di unità abitative;
- Altezza minima di ml. 2,70 in caso di nuovo inserimento o ampliamento della funzione commerciale (T2) nell'unità immobiliare od edilizia.

In caso di soprastante solaio in legno, composto di travi, travicelli, tavelle o mattoni, ecc., l'altezza può essere misurata dal sottostante pavimento al sottostante travicello.

ULTERIORI DEFINIZIONI TECNICHE ESCLUSIVE DEL P.R.G. DI TORRIANA

ALTEZZA INTERNA DEI LOCALI (Hi)

DEFINZIONE

L'altezza minima dei vani abitabili è di m 2,70, riducibile a m 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni e gabinetti, lavanderie e ripostigli, così come previsto dal D.M. 05/07/1975;

L'altezza minima dei locali nel sottotetto per vani di abitazione, è quella prevista dall'art. 2, comma 1, della L.R. n. 11/1998;

L'altezza minima per studi professionali, laboratori di artigianato di servizio e attività commerciali è ml. 3.00, con possibilità per gli uffici e studi professionali, non aperti al pubblico, di derogare per l'altezza interna fino ad una misura minima di m. 2,70, in ragione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Per i fabbricati siti nei Centri e Nuclei Storici di cui come indicato nelle N.T.A. del vigente P.R.G. è consentita la deroga alle altezze minime interne sopraspecificate con le seguenti misure:

- a) LOCALI DESTINATI AD USO ABITATIVO:
 - per i locali già abitati, l' altezza minima consentita non potrà essere inferiore a ml. 2,20;
 - per le nuove abitazioni, o in caso di intervento o per variazione di destinazione d'uso ai fini abitativi, l'altezza minima netta misurata tra pavimento e soffitto non può essere inferiore a ml. 2,50;
- b) LOCALI CON DESTINAZIONE NON ABITATIVA (laboratori di artigiananto di servizio e attività commerciali, nonchè tutti i locali non espressamente elencati, che per analogia vengono assimilati a quelli sopradescritti):
 - per i locali già adibiti ad una delle attività sopraindicate avranno le altezze esistenti e non dovranno essere inferiori a ml. 2,40;
 - per i locali di nuova costruzione, o in caso di intervento o per variazione di destinazione d' uso, l'altezza minima netta, misurata tra pavimento e soffitto non potrà essere inferiore a ml. 2,70.

COEFFICIENTI CORRETTIVI DA APPLICARE AL P.R.G. DI POGGIO BERNI

17. SUPERFICIE LORDA o SUPERFICIE UTILE LORDA (Sul)

COEFFICIENTE CORRETTIVO

Per le zone omogenee "D" e "E" la SUPERFICIE LORDA DI PIANO (SIp), viene sostituita con la SUPERFICIE LORDA o SUPERFICIE UTILE LORDA (Sul), applicando i seguenti coefficienti e parametri correttivi:

1. ZONE "D" - Norme di carattere generale

Art. (77) 5.4

Non si applicano coefficienti correttivi per il calcolo dell'alloggio di servizio di 150 mq. La superficie lorda di piano **SIp** viene sostituita dalla Superficie lorda **Sul**.

Art. (77) 6

Non si applicano coefficienti correttivi per il calcolo del 20% degli uffici di servizio. La superficie lorda di piano **SIp** viene sostituita dalla Superficie lorda **Sul**.

2. ZONE "D" - Sub zona D.1 - D.2

La superficie lorda di piano **slp** viene sostituita dalla Superficie lorda **Sul**, applicando un coefficiente correttivo del 1,10.

3. **ZONE** "E"

Art. (78) 9.9.3

Per le nuove costruzioni destinate all'attività agricola la superficie lorda di piano **SIp** viene sostituita dalla Superficie lorda **Sul**, applicando un coefficiente correttivo del 1,30, mentre la formula: "20% SIp < snr < 60% SIp" diventa: 20% Sul (ad esclusione delle superfici rientranti nella definizione di Sa) < Sa < 60% Sul (ad esclusione delle superfici rientranti nella definizione di Sa), in quanto la Superficie non residenziale **Snr** viene sostituita dalla Superficie accessoria **Sa**.

4. ZONE "E"

Art. (78) 9.10.1

Per le costruzioni esistenti destinate all'attività agricola la superficie lorda di piano **SIp** viene sostituita dalla Superficie lorda **Sul**, senza applicare nessun coefficiente correttivo in merito all'ampliamento max del 20%. La formula: "20% SIp < snr < 60% SIp" diventa: 20% Sul (ad esclusione delle superfici rientranti nella definizione di Sa) < Sa < 60% Sul (ad esclusione delle superfici rientranti nella definizione di Sa), in quanto la Superficie non residenziale **Snr** viene sostituita dalla Superficie accessoria **Sa**.

5. **ZONE** "E"

Art. (78) 9.11.1

Per le costruzioni rurali di servizio con Uf = 0,01 mq/mq e Slp max = 1.000 mq, la superficie lorda di piano **Slp** viene sostituita dalla Superficie lorda **Sul**, senza applicare nessun coefficiente correttivo. Non si applicano coefficienti correttivi neanche per quanto riguarda la Uf

6. ZONE "E"

Art. (78) 9.15.2

Per i fabbricati non destinati all'attività agricola, la superficie lorda di piano **SIp** viene sostituita dalla Superficie lorda **Sul**, applicando un coefficiente correttivo del 1,30.

7. ZONE "E"

Art. (78) 9.15.2bis

Per i fabbricati non destinati all'attività agricola, il mantenimento del 30% della SIp ad uso servizi diventa: "Il mantenimento del 30% della Superficie accessoria **Sa** ad uso servizi". La superficie lorda di piano **SIp** viene pertanto sostituita dalla Superficie accessoria **Sa**.

18. SUPERFICIE UTILE (Su)

COEFFICIENTE CORRETTIVO

Per le zone omogenee "A", "B", "C", "F" e "G" la SUPERFICIE LORDA DI PIANO (Slp), viene sostituita con la SUPERFICIE UTILE (Su), applicando i seguenti coefficienti e parametri correttivi:

1. ZONE "B" - Norme di carattere generale

Art. (75) 4tris

Si applica un coefficiente correttivo del 0,85 per quanto riguarda il dimensionamento dell'alloggio. Anziché di 65 mq di slp, diventano di 55 mq di Su;

Art. (75) 4quinques

Si applica un coefficiente correttivo del 0,85 per quanto riguarda la dimensione massima per ogni singolo piano dell'edificio. Anziché di 250 mg di slp, diventa di 212 mg di Su;

2. ZONE "B" - Sub zona B.0

La superficie lorda di piano slp viene sostituita dalla Su senza applicare coefficienti correttivi.

3. ZONE "B" - Sub zone B.1 - B.2 - B.3

La superficie lorda di piano slp viene sostituita dalla Su, applicando un coefficiente correttivo dello 0,85.

4. ZONE "C" - Sub zone C.0 - C.1 - C.2

La superficie lorda di piano sip viene sostituita dalla Su, applicando un coefficiente correttivo dello 0,85.

5. ZONF "F"

La superficie lorda di piano slp viene sostituita dalla Su, applicando un coefficiente correttivo dello 0,90.

6. ZONE "G"

La superficie lorda di piano **slp** viene sostituita dalla **Su**, applicando un coefficiente correttivo dello 0,90.

7. Norme transitorie e finali

Art. (85) vari commi

La superficie lorda di piano slp viene sostituita dalla Su senza applicare coefficienti correttivi.

43. DISTANZA DAL CONFINE STRADALE

COEFFICIENTE CORRETTIVO

La LARGHEZZA STRADALE (Ls) non sarà mai da considerare nel calcolo della distanza.

COMUNE DI POGGIO TORRIANA

Provincia di Rimini
SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA - AMBIENTE

RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITA' EDILIZIA CHE TROVANO UNIFORME E DIRETTA APPLICAZIONE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(ai sensi dell'art. 16 e 18 bis, comma 4, della L.R. 20/2002)

Approvate con D.G.R. Emilia Romagna n. 994 del 07/07/2014

A.1	Edilizia residenziale
	LEGGE REGIONALE 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia)
	LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia
	ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del DL 30 settembre
	2003, n.269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n.326), in
	particolare gli articoli 17, 17-bis e 18, comma 2
	LEGGE REGIONALE 6 aprile 1998, n. 11 (Recupero a fini abitativi dei sottotetti
	esistenti)
	DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 4 febbraio 2010, n. 279
	[Approvazione dell'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per
	l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi
	(art. 16, comma 2, lettera c), LR 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, LR
	31/2002)] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 gennaio 2014, n. 75
	[Atto di coordinamento tecnico regionale, ai sensi dell'art. 12 LR 15/2013, per la
	definizione delle tipologie di intervento edilizio comportanti il frazionamento di unità
	immobiliari, esonerate dal contributo di costruzione (art. 32, comma 1, lettera g), e
	per l'individuazione dei casi di frazionamento dei fabbricati produttivi in deroga a
	limiti fissati dagli strumenti urbanistici (art. 55, comma 5)]
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 gennaio 2014, n. 76
	[Atto di coordinamento tecnico regionale ai sensi dell'art. 12 LR 15/2013 sui criteri di
	definizione dei campioni di pratiche edilizie soggette a controllo (art. 14, comma 5;
	art. 23, commi 7 e 8) e sulle modalità di svolgimento dell'ispezione delle opere
	realizzate (art. 23, comma 10)]
A.2	Edilizia non residenziale
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160
	(Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello
	unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge
	25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
	133)
	LEGGE REGIONALE 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia), in
	particolare l'articolo 5
	LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre
	2003, n.269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n.326), in
	particolare gli articoli 16-bis, comma 1, 17, 17-bis e 18, comma 2
	DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 4 febbraio 2010, n. 279
	[Approvazione dell'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per
	l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi
	(art. 16, comma 2, lettera c), LR 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, LR
	31/2002)]
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 gennaio 2014, n. 75
	[Atto di coordinamento tecnico regionale, ai sensi dell'art. 12 LR 15/2013, per la
	definizione delle tipologie di intervento edilizio comportanti il frazionamento di unità
	immobiliari, esonerate dal contributo di costruzione (art. 32, comma 1, lettera g), e
	per l'individuazione dei casi di frazionamento dei fabbricati produttivi in deroga a
	limiti fissati dagli strumenti urbanistici (art. 55, comma 5)]

	DELIDEDATIONE DELIA CUINTA DECIONALE 27
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 gennaio 2014, n. 76
	[Atto di coordinamento tecnico regionale ai sensi dell'art. 12 LR 15/2013 sui criteri di
	definizione dei campioni di pratiche edilizie soggette a controllo (art. 14, comma 5;
	art. 23, commi 7 e 8) e sulle modalità di svolgimento dell'ispezione delle opere
	realizzate (art. 23, comma 10)]
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 febbraio 2014, n. 193 (Legge
	regionale 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia" -
	Adempimenti di competenza delle aziende USL in ordine al rilascio dei titoli
	abilitativi) (per interventi riguardanti attività produttive e di servizio particolarmente
	impattanti)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento
	recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di
	adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie
	imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a
	norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
	modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)
A.3	Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili
	DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva
	2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
	energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità)
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 (Linee
	guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)
	DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE
	sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e
	successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE)
	DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 6 dicembre 2010, n. 28 (Prima
	individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di
	energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare
	fotovoltaica)
	DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 26 luglio 2011, n. 51 (Individuazione
	delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica
	mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse
	e idroelettrica)
	REGOLAMENTO REGIONALE 16 marzo 2012, n. 1 (Regolamento delle procedure
	autorizzative relative alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di
	energia elettrica di competenza regionale in attuazione dell'articolo 16, comma 1,
	della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (disciplina della programmazione
	energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia)
A.4	Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali
	DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
	agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
	lavoro), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c) e 99
	LEGGE REGIONALE 26 novembre 2010, n. 11 (Disposizioni per la promozione della
	legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza
 	pubblica e privata) in particolare l'art. 12
	DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico
	nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art.
	24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) in particolare l'articolo 7 (circa l'obbligo di

		Ta
		fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (art. 7 DPR n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo
		2011 – "Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011-2013 Edilizia Pubblica)
	RFOU	SITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E
В	l	RIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA
	B.1	I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini
		DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967).
		CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907
		LEGGE REGIONALE 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia), in particolare articoli 11, comma 2, 13, comma 3, e Allegato lettera f), secondo capoverso, secondo periodo
		D.M. 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), in particolare paragrafo 8.4.1.
		LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in particolare articolo 41-sexies
		LEGGE 24 marzo 1989, n.122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune
		norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), in particolare articolo 9
		DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE)
	B.2	Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo)
		B.2.1
		Fasce di rispetto stradali
		DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articoli 16, 17 e 18
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 26, 27 e 28
		DECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione
		del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge n. 765 del 1967)
		DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità
		edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei
		nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17

	della legge n. 765 del 1967), in particolare articolo 9 per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare.
	B.2.2
	Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su
	rotaia)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme
	in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi
	di trasporto) in particolare Titolo III, articoli da 49 a 60
	B.2.3
	Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi
	REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare gli
	articoli 714 e 715
	B.2.4
	Rispetto cimiteriale
	REGIO DECRETO 27.07.1934 n. 1265 (testo unico leggi sanitarie), in particolare art.
	338, come modificato dall'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166
	DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1990, n. 285 (Approvazione del
	Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare articolo 57
	LEGGE REGIONALE 29 luglio 2004, n. 19 (Disciplina in materia funeraria e di polizia
	mortuaria) in particolare articoli 4 e 14
	B.2.5
	Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (e altre acque pubbliche)
	REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge
	intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) In particolare articolo 96,
	comma primo, lettera f)
	B.2.6
	Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e
	sotterranee destinate al consumo umano)
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in
 	particolare articoli 94, 134 e 163
	B.2.7
	Fascia di rispetto dei depuratori
	DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE
	DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche
	generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante
	norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in particolare punto 1.2
	dell'Allegato 4
	B.2.8
	Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
	LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a
	campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell'8 luglio 2003
	(Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità
	per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici
1	alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti)
—	
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 10 settembre 1998, n. 381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la

salute umana) (si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del DM 381/98 redatte dal Ministero dell'Ambiente)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Fissazione dei
limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la
protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz)
DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL
MARE 29 maggio 2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la
determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti)
DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (Attuazione della direttiva
2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione
dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2010, n. 978 (Nuove direttive
della Regione Emilia-Romagna per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente
dall'inquinamento elettromagnetico)
LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n.30 (Norme concernenti la localizzazione di
impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile)
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E
DELLA COSTA 9 dicembre 2002, n. 13481 (Indirizzi per l'applicazione della LR 25
novembre 2002, n. 30, recante "Norme concernenti la localizzazione di impianti fissi
per l'emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile)
LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000 n. 30 (Norme per la tutela della salute e la
salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2001, n. 197 (Direttiva per
l'applicazione della L.R. 31/10/2000 n. 30 recante "norme per la tutela della salute e
la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico") come modificata
e integrata dalla deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2008, n. 1138
LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 10 (Norme in materia di opere relative a
linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative)
B.2.9
Fascia di rispetto dei metanodotti
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza
antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas
naturale con densità non superiore a 0,8)
(A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.M.Svil.Econ. del
16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti:- le prescrizioni di cui
alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del
D.M.Svil.Econ. del 17/04/2008,- la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3
(Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4
(Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze
industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di
protezione» ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 16/04/2008).
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (Regola
tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle
opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non
superiore a 0,8)
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (Regola
tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle
 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

	opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8)
	B.2.10
	Fascia di rispetto del demanio marittimo
	REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare
	articolo 55
B.3	Servitù militari
	DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in
	particolare il Libro II, Titolo VI , articolo 320 e ss. (Limitazioni a beni e attività altrui
	nell'interesse della difesa)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico
	delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma
	dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) in particolare il Titolo VI
	(Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)
	DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 (Applicazione della parte aeronautica del
	Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni.)
R.4	Accessi stradali
D. 4	DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in
	particolare articolo 22
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495
	(Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in
	particolare articoli 44, 45 e 46
	LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in
	particolare articolo 164
	DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 (Norme
	funzionali e geometriche per la costruzione delle strade)
B.5	Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante
	DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE
	relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate
	sostanze pericolose).
	DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di
	sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante)
	LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2003, n. 26 (Disposizioni in materia di pericoli di
	incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose)
B.6	Siti contaminati
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in
	particolare Parte Quarta Titolo V "Bonifica di siti contaminati"
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento
	recante criteri, procedure e modalita' per la messa in sicurezza, la bonifica e il
	ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo
	5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni)
<u>/INCO</u>	LI E TUTELE
C.1	Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico,
<u> </u>	archeologico o etnoantropologico)
	B.5 B.6

	DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
	paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte II, Titolo I, Capo I
C.2	Beni paesaggistici
	DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
	paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte III
	LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del
	territorio), in particolare Titolo III-bis (Tutela e valorizzazione del paesaggio), articoli 40-bis e seguenti
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento
	recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi
	di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42,
	e s.m.i Codice dei beni culturali e del paesaggio) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005
	(Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità
	paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del DLgs
	22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i Codice dei beni culturali e del paesaggio)
1	DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011
	(Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento
	alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle
	infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008)
C.3	Vincolo idrogeologico
	REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della
	legislazione in materia di boschi e di terreni montani)
1	10L(-10) $10L(-10)$ $1L$ $1L$ $1L$ $1L$ 10 $1L$ $1L$ 10 $1L$ $1L$ $1L$ $1L$ $1L$ $1L$ $1L$ $1L$
	REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per
	l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la
	l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.)
	l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.) LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in
	l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.) LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare articoli 148, comma 3, 149, comma 2, 150 e 151.
	l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.) LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in
	l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.) LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare articoli 148, comma 3, 149, comma 2, 150 e 151. DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in
	l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.) LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare articoli 148, comma 3, 149, comma 2, 150 e 151. DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g), e comma 5 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2000, n. 1117 (Direttiva regionale concernente le procedure amministrative e le norme tecniche relative alla
	l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.) LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare articoli 148, comma 3, 149, comma 2, 150 e 151. DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g), e comma 5 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2000, n. 1117 (Direttiva regionale concernente le procedure amministrative e le norme tecniche relative alla gestione del vincolo idrogeologico, ai sensi ed in attuazione degli artt. 148, 149, 150
	l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.) LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare articoli 148, comma 3, 149, comma 2, 150 e 151. DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g), e comma 5 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2000, n. 1117 (Direttiva regionale concernente le procedure amministrative e le norme tecniche relative alla gestione del vincolo idrogeologico, ai sensi ed in attuazione degli artt. 148, 149, 150 e 151 della LR 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale")
C.4	l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.) LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare articoli 148, comma 3, 149, comma 2, 150 e 151. DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g), e comma 5 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2000, n. 1117 (Direttiva regionale concernente le procedure amministrative e le norme tecniche relative alla gestione del vincolo idrogeologico, ai sensi ed in attuazione degli artt. 148, 149, 150
C.4	l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.) LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare articoli 148, comma 3, 149, comma 2, 150 e 151. DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g), e comma 5 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2000, n. 1117 (Direttiva regionale concernente le procedure amministrative e le norme tecniche relative alla gestione del vincolo idrogeologico, ai sensi ed in attuazione degli artt. 148, 149, 150 e 151 della LR 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale") Vincolo idraulico DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in
C.4	l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.) LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare articoli 148, comma 3, 149, comma 2, 150 e 151. DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g), e comma 5 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2000, n. 1117 (Direttiva regionale concernente le procedure amministrative e le norme tecniche relative alla gestione del vincolo idrogeologico, ai sensi ed in attuazione degli artt. 148, 149, 150 e 151 della LR 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale") Vincolo idraulico DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 115
C.4	l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.) LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare articoli 148, comma 3, 149, comma 2, 150 e 151. DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g), e comma 5 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2000, n. 1117 (Direttiva regionale concernente le procedure amministrative e le norme tecniche relative alla gestione del vincolo idrogeologico, ai sensi ed in attuazione degli artt. 148, 149, 150 e 151 della LR 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale") Vincolo idraulico DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 115 REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche) in
C.4	l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.) LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare articoli 148, comma 3, 149, comma 2, 150 e 151. DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g), e comma 5 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2000, n. 1117 (Direttiva regionale concernente le procedure amministrative e le norme tecniche relative alla gestione del vincolo idrogeologico, ai sensi ed in attuazione degli artt. 148, 149, 150 e 151 della LR 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale") Vincolo idraulico DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 115 REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche) in particolare articolo 98
C.4	l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.) LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare articoli 148, comma 3, 149, comma 2, 150 e 151. DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g), e comma 5 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2000, n. 1117 (Direttiva regionale concernente le procedure amministrative e le norme tecniche relative alla gestione del vincolo idrogeologico, ai sensi ed in attuazione degli artt. 148, 149, 150 e 151 della LR 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale") Vincolo idraulico DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 115 REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche) in particolare articolo 98 REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del T.U.
C.4	l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.) LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare articoli 148, comma 3, 149, comma 2, 150 e 151. DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g), e comma 5 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2000, n. 1117 (Direttiva regionale concernente le procedure amministrative e le norme tecniche relative alla gestione del vincolo idrogeologico, ai sensi ed in attuazione degli artt. 148, 149, 150 e 151 della LR 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale") Vincolo idraulico DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 115 REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche) in particolare articolo 98 REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902,n. 333, sulle bonificazioni delle
C.4	l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.) LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare articoli 148, comma 3, 149, comma 2, 150 e 151. DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g), e comma 5 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2000, n. 1117 (Direttiva regionale concernente le procedure amministrative e le norme tecniche relative alla gestione del vincolo idrogeologico, ai sensi ed in attuazione degli artt. 148, 149, 150 e 151 della LR 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale") Vincolo idraulico DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 115 REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche) in particolare articolo 98 REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del T.U.
C.4	l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.) LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare articoli 148, comma 3, 149, comma 2, 150 e 151. DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g), e comma 5 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2000, n. 1117 (Direttiva regionale concernente le procedure amministrative e le norme tecniche relative alla gestione del vincolo idrogeologico, ai sensi ed in attuazione degli artt. 148, 149, 150 e 151 della LR 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale") Vincolo idraulico DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 115 REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche) in particolare articolo 98 REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902,n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) in particolare TITOLO VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze)
C.4	l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.) LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare articoli 148, comma 3, 149, comma 2, 150 e 151. DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g), e comma 5 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2000, n. 1117 (Direttiva regionale concernente le procedure amministrative e le norme tecniche relative alla gestione del vincolo idrogeologico, ai sensi ed in attuazione degli artt. 148, 149, 150 e 151 della LR 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale") Vincolo idraulico DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 115 REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche) in particolare articolo 98 REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902,n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) in particolare TITOLO VI, Capo I (Disposizioni per la

		legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare articolo 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali)
		LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare Titoli VI, Capo IV (Risorse idriche, difesa del suolo e miniere), articolo 138 e seguenti
	C.5	Aree naturali protette
		LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette)
		LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della
		gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura
		2000)
		LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale
		delle Aree protette e dei Siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale
		dello Stirone e del Piacenziano)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 Febbraio 2010, n. 343 (Direttiva
		relativa alle modalità specifiche e agli aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta
		da parte degli enti di gestione delle aree protette (artt. 40 e 49 della l.r. 6/2005)).
(C.6	Siti della Rete Natura 2000
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357
		(Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
		conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
		selvatiche) DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3
		settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000)
		LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale.
		Modifiche ed integrazioni a leggi regionali)
		LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della
		gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000)
		LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 2007, n. 1191 (Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n.7/04)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 maggio 2009, n. 667 (Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS))
	C.7	Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale
		DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in particolare Parti Prima e Seconda
		LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione
		dell'impatto ambientale)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE12 luglio 2010, n. 987 (Direttiva sulle
		modalità di svolgimento delle procedure di verifica (screening) normate dal Titolo II
		e delle procedure di Via normate dal Titolo III della LR n. 9 del 1999)

D	NORMATIVA TECNICA	
	D.1	Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)
		DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni
		ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-
		sanitari principali dei locali di abitazione), come modificato dal Decreto del Ministero
		della Sanità 9 giugno 1999 (Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei
		requisiti igienicosanitari principali dei locali di abitazione)
		REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articoli 218 e 344
		LEGGE REGIONALE 6 aprile 1998, n. 11 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti) in particolare articolo 2
		DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
		agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 63. 65, Allegato IV e Allegato XIII
	D.2	Sicurezza statica e normativa antisismica
		ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20.03.2003 n. 3274
		(Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del
		territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) in
		particolare Allegato 1 (Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione,
		formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone) Allegato A
		(classificazione sismica dei comuni italiani) recepito con DELIBERA DELLA GIUNTA
		REGIONALE 21 luglio 2003, n. 1435 (Prime disposizioni di attuazione dell'ordinanza
		del PCM n. 3274/2003 recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la
		classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le
		costruzioni in zona sismica")
		DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (Approvazione
		delle nuove norme tecniche per le costruzioni) CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n. 617
		(Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al
		D.M. 14 gennaio 2008)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico
		delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare Parte
		II, Capo IV, per quanto non diversamente disposto dalla L.R. n. 19 del 2008
		LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio
		sismico)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2011, n. 1878
		(Approvazione dell'atto di indirizzo recante la "Modulistica Unificata Regionale
		relativa ai procedimenti in materia sismica (MUR))
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 settembre 2011, n. 1373 (Atto di
		indirizzo recante l'individuazione della documentazione attinente alla riduzione del
		rischio sismico necessaria per il rilascio del permesso di costruire e per gli altri titoli
		edilizi, alla individuazione degli elaborati costitutivi e dei contenuti del progetto
		esecutivo riguardante le strutture e alla definizione delle modalità di controllo degli
	-	stessi, ai sensi dell'art. 12, comma 1 e dell'art. 4, comma 1 della LR n. 19 del 2008)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 2011, n. 1126 (Definizione del
		rimborso forfettario per le spese istruttorie relative alle autorizzazioni sismiche e ai
		depositi dei progetti strutturali, ai sensi dell'art. 20 della LR n. 19 del 2008 "Norme per la riduzione del rischio sismico")
		per la fiduzione del fiscilio sistilico

1		DELIBERATIONE DELIA CUINTA DECIONALE 22 vivil 2044 y COZ /AU di tiniti
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2011, n. 687 (Atto di indirizzo
		recante l'individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità
		ai fini sismici e delle varianti in corso d'opera, riguardanti parti strutturali, che non
		rivestono carattere sostanziale, ai sensi dell' articolo 9, comma 4 della L.R. n. 19 del
		2008)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 novembre 2009, n. 1661,
		(Approvazione elenco categorie di edifici di interesse strategico e opere
		infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo
		fondamentale per le finalità di protezione civile ed elenco categorie di edifici e opere
		infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un
		eventuale collasso)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 DICEMBRE 2011, N. 1879
		(Approvazione dell'atto di indirizzo in merito alla definizione degli interventi di
		sopraelevazione, ampliamento e delle strutture compenetranti, ai fini
		dell'applicazione del paragrafo 8.4.1 delle NTC - 2008 e della L.R. n. 19 del 2008)
		DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 (Accertamenti e
		norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art.
		35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del M. LL.
		PP. 20 settembre 1985
		Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a
	D.3	struttura metallica
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico
		delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare articoli
		53, 58, 59, 60, e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76)
		33, 30, 33, 60, e i dite ii, capo ii (diticoli da 04 a 70)
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	D.4	Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli difici privati
	D.4	Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli difici privati pubblici e privati aperti al pubblico
	D.4	Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli difici privati pubblici e privati aperti al pubblico DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico
	D.4	Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli difici privati pubblici e privati aperti al pubblico DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare Parte
	D.4	Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli difici privati pubblici e privati aperti al pubblico DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare Parte II, Capo III
	D.4	Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli difici privati pubblici e privati aperti al pubblico DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare Parte II, Capo III LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale
	D.4	Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli difici privati pubblici e privati aperti al pubblico DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare Parte II, Capo III LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in particolare articolo 24
	D.4	Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli difici privati pubblici e privati aperti al pubblico DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare Parte II, Capo III LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in particolare articolo 24 LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
	D.4	Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli difici privati pubblici e privati aperti al pubblico DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare Parte II, Capo III LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in particolare articolo 24 LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare articolo 32, comma
	D.4	Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli difici privati pubblici e privati aperti al pubblico DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare Parte II, Capo III LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in particolare articolo 24 LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo
	D.4	Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli difici privati pubblici e privati aperti al pubblico DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare Parte II, Capo III LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in particolare articolo 24 LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni
	D.4	Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli difici privati pubblici e privati aperti al pubblico DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare Parte II, Capo III LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in particolare articolo 24 LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli
	D.4	Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli difici privati pubblici e privati aperti al pubblico DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare Parte II, Capo III LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in particolare articolo 24 LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e
	D.4	Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli difici privati pubblici e privati aperti al pubblico DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare Parte II, Capo III LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in particolare articolo 24 LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche)
	D.4	Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli difici privati pubblici e privati aperti al pubblico DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare Parte II, Capo III LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in particolare articolo 24 LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento
	D.4	Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli difici privati pubblici e privati aperti al pubblico DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare Parte II, Capo III LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in particolare articolo 24 LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e
	D.4	Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli difici privati pubblici e privati aperti al pubblico DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare Parte II, Capo III LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in particolare articolo 24 LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici)
	D.4	Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli difici privati pubblici e privati aperti al pubblico DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare Parte II, Capo III LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in particolare articolo 24 LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici) CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 marzo 2002, n 4 (Linee guida per la
	D.4	Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli difici privati pubblici e privati aperti al pubblico DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare Parte II, Capo III LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in particolare articolo 24 LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici) CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 marzo 2002, n 4 (Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti
		Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli difici privati pubblici e privati aperti al pubblico DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare Parte II, Capo III LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in particolare articolo 24 LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici) CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 marzo 2002, n 4 (Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili)
	D.4	Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli difici privati pubblici e privati aperti al pubblico DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare Parte II, Capo III LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in particolare articolo 24 LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici) CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 marzo 2002, n 4 (Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili) Sicurezza degli impianti
		Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli difici privati pubblici e privati aperti al pubblico DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare Parte II, Capo III LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in particolare articolo 24 LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici) CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 marzo 2002, n 4 (Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili) Sicurezza degli impianti DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37
		Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli difici privati pubblici e privati aperti al pubblico DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare Parte II, Capo III LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in particolare articolo 24 LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici) CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 marzo 2002, n 4 (Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili) Sicurezza degli impianti

		attività di installazione degli impianti all'interne degli edifici)
		attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di
		semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e
		l · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio)
		DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in
		particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in
		atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili)
		LEGGE REGIONALE 2 marzo 2009, n. 2 (Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili
		e di ingegneria civile), in particolare articolo 6
		DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 17 dicembre 2013, N. 149 (Atto di
		indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in
		quota nei cantieri edili e di ingegneria civile, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 2 marzo
		2009, n. 2; dell'articolo 16 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20)
	D.6	
	D.6	Prevenzione degli incendi e degli infortuni
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla
		1, 9
		prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-
		legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (Disposizioni relative alle
		modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione
		incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del
		decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151)
		DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle
		funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo
		11 della legge 29 luglio 2003, n. 229)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 maggio 1987 (Norme di sicurezza
		antincendi per gli edifici di civile abitazione)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza
		antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione della
		regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e
		l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici).
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 settembre 2002 (Regola Tecnica
		prevenzione incendi strutture sanitarie)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 settembre 2005 (Approvazione della
		regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati
		nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi)
		DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
		agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
<u> </u>		lavoro)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 marzo 2012 (Piano straordinario
		biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29
		dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,
		n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle
<u> </u>		strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti

	alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi)
D.7	Demolizione o rimozione dell'amianto
	DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) in particolare articolo 256
	DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro)
D.8	Contenimento del consumo energetico degli edifici
	DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia)
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)
	DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 4 marzo 2008, n. 156 (Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici)
	La DAL 156/2008 è stata modificata dai seguenti atti:
	 DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 2009, n. 1390 (Modifica agli allegati tecnici della Dal n.156/2008 recante "Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici) DELIBERA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 6 ottobre 2009, n. 255 (Modifica alla Dal n. 156/2008: Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici) DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 20 settembre 2010, n. 1362 (Modifica degli allegati di cui alla parte seconda della Dal n. 156/2008) DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 26 settembre 2011, n. 1366 (Proposta di modifica della parte seconda - allegati - della delibera dell'assemblea legislativa n. 156/2008) DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 24 giugno 2013, n. 832 (Modifica degli Allegati 1 e 15 della delibera dell'Assemblea legislativa del 4 marzo 2008 n. 156 - Parte seconda – Allegati) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento
	recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), in quanto compatibile con la DAL n. 156/2008 (vedi punto 3.2. della medesima DAL)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a

	norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto
D 0	2005, n. 192)
D.9	Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 1991 (Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno)
	LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997
	(Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.) in particolare l'art. 4
	LEGGE REGIONALE 9 maggio 2001, n. 15 (Disposizioni in materia di inquinamento acustico)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 aprile 2004, n. 673 (Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della LR 9/05/01, n.15 recante "Disposizioni in
	materia di inquinamento acustico")
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 gennaio 2002. n. 45 (Criteri per il
	rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'articolo 11, comma 1
	della LR 9 maggio 2001, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico") in particolare punto 3 della Direttiva, relativa ai "cantieri"
D.10	Produzione di materiali da scavo
	DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98., in particolare articoli art. 41 e 41-bis
	DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 184-bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7.
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo)
D.11	Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento)
+	,
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 giugno 2003, n. 1053 (Direttiva
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 giugno 2003, n. 1053 (Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del d.lgs11 maggio 1999, n. 152 come
	1
	concernente indirizzi per l'applicazione del d.lgs11 maggio 1999, n. 152 come
	concernente indirizzi per l'applicazione del d.lgs11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela
	concernente indirizzi per l'applicazione del d.lgs11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento)
	concernente indirizzi per l'applicazione del d.lgs11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 286 (Direttiva

		di indivi non la gostione conce materiale di dilecomente e conce di muimo	
		di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della deliberazione G.R. n. 286 del 14/2/2005)	
	D.12	Prevenzione inquinamento luminoso	
	D.12	·	
		LEGGE REGIONALE 29 settembre 2003, n. 19 (Norme in materia di riduzione dell'Inquinamento luminoso e di risparmio energetico)	
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 novembre 2013, n 1688 (Nuova	
		direttiva per l'applicazione dell'art. 2 della legge regionale n.19/2003 recante Norme	
		in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico)	
	REOLU	SITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O	
E	IMPIANTI		
	E.1	Strutture commerciali	
		LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999 n. 14 (Disciplina del commercio in sede fissa)	
		DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 23 settembre 1999, n. 1253, (Criteri di	
		pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa,	
		in applicazione dell'art. 4 della L.R. 5 luglio 1999, n. 14), come modificata dalle	
		delibere del Consiglio regionale n. 344/2002 e n. 653/2005 e dalla delibera	
		dell'Assemblea legislativa n. 155/2008	
		DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 29 febbraio 2000, n. 1410 (Criteri per	
		regolare obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi strutture di vendita)	
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 ottobre 2000, n. 1705, (Approvazione	
		modulistica), come modificata dalla delibera della Giunta regionale 24 marzo 2003,	
		n. 480 e dalla delibera della Giunta regionale 19 dicembre 2005, n. 2198	
	E.2	Strutture ricettive	
		LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette	
		all'ospitalità)	
		LEGGE REGIONALE 9 aprile 1990, n. 28 (Disciplina del vincolo di destinazione delle	
		aziende ricettive in Emilia-Romagna))	
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 luglio 2009, n.1017 come modificata	
		dalle delibere di Giunta regionale n. 1301/2009 e n. 1565/2013 (Requisiti e standard	
		strutturali per l'esercizio delle strutture ricettive alberghiere e delle relative	
	-	specificazioni tipologiche aggiuntive) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 giugno 2007, n. 916 come modificata	
		dalla delibera della Giunta regionale n.1515/2012 (Approvazione degli standard	
		strutturali e dei requisiti dell'esercizio per l'autorizzazione e la classificazione delle	
		strutture ricettive alberghiere)	
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 novembre 2004, n. 2150 come	
		modificata dalla delibera della Giunta regionale n. 803 del 4 giugno 2007	
		(Approvazione degli standard strutturali e requisiti di esercizio per l'autorizzazione e	
		la classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta: aperte al pubblico, non	
		aperte al pubblico e aree di sosta)	
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2005, n. 2186 come	
		modificata dalla Delibera della Giunta regionale n. 802 del 4 giugno 2007	
		(Approvazione dei requisiti e standard strutturali per l'esercizio delle strutture	
		recettive extralberghiere e della tipologia ricettiva degli appartamenti ammobiliati	
		per uso turistico)	
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 novembre 2004, n. 2149	
	<u> </u>	(Approvazione standard strutturali e requisiti di esercizio per l'esercizio dell'attività	

	saltuaria di alloggio e prima colazione
E.3	Strutture per l'agriturismo
	LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), in particolare articolo 5
	LEGGE REGIONALE 31 marzo 2009, n. 4 (Disciplina dell'agriturismo e della
	multifunzionalità delle aziende agricole)
	DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2011, n. 987 (Modifiche e
	approvazione criteri di attuazione del settore agriturismo)
E.4	Impianti di distribuzione del carburante
	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 8 maggio 2002, n. 355 come modificata
	dalla delibera dell'Assemblea legislativa n. 208/2009 (Norme regionali di indirizzo
	programmatico per la realizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva
	carburanti.
E.5	Sale cinematografiche
	LEGGE REGIONALE 28 luglio 2006, n. 12 (Disciplina della diffusione dell'esercizio
	cinematografico)
	DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 28 febbraio 2012, n. 71 (Programma quadriennale 2012-2015 per l'insediamento di attività cinematografiche e atto di
	indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 4 della L.R. 28 luglio 2006, n. 12 e
	dell'art. 16 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20)
E.6	Scuole e servizi educativi
	DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (Norme tecniche
	aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità
	didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia
	scolastica)
	LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi)
	DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 25 luglio 2012, n. 85 (Direttiva in
	materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima
	infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative
	di conciliazione) CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 (Criteri di
	valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici)
E.7	Associazioni di promozione sociale
	LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle
	associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995,
	n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo) in
	particolare articolo 16
E.8	Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande
	DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva
	2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei
	regolamenti comunitari nel medesimo settore)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento
	di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in
	materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30.
	LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14 (Disciplina dell'esercizio delle attività di
	somministrazione di alimenti e bevande) in particolare articolo 8. commi 5 e 6.
	= a. a = a.c.aac, pa. a.c.ac articolo of commission

	REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29/04/2004 (sull'igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata
	sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELLA REGIONALE 2 LUGLIO 2007, n. 970
	(Recepimento "Linee guide applicative del reg. 852/04/ce sull'igiene dei prodotti
	alimentari" e "Linee guida applicative del reg. 853/04/ce sull'igiene dei prodotti di
	origine animale" oggetto di accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni)
	DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VETERINARIO E IGIENE DEGLI
	ALIMENTI 26 luglio 2007, n. 9746 (Procedure per la registrazione delle attività e il
	riconoscimento degli stabilimenti del settore alimentare e dei sottoprodotti di
	origine animale)
	ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
	E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010 n. 59 (Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n . 281, tra il Governo, le
	Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento
	n. 85212004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti
	alimentari")
E.9	Impianti sportivi
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la
	costruzione e l'esercizio di impianti sportivi) come modificato e integrato dal Decreto
	ministeriale 6 giugno 2005
	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379
	(Norme CONI per l'impiantistica sportiva)
	DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 GENNAIO 2003 N. 1605
	(Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di
	Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio)
E.10	Strutture Termali
L.10	DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 218 (Autorizzazione
	all'esercizio degli stabilimenti termali dell'Emilia-Romagna. Recepimento con
	puntualizzazioni dell'accordo Stato-Regioni - 23 settembre 2004)
E.11	Strutture Sanitarie
	DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia
	sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in particolare
	l'articolo 8-bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e l'Articolo8-
	ter(Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e
	sociosanitarie)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997 (Approvazione
	dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province autonome di Trento e
	di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi minimi per
	l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private)
	LEGGE REGIONALE 12 ottobre 1998, n. 34 (Norme in materia di autorizzazione e
	accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del DPR 14
	gennaio 1997) – come modificata dalla LR 12 marzo 2003 n. 2 e da LR 19 febbraio
	2008 n. 4. – in particolare articolo 8
	LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 4. (Disciplina degli accertamenti della
	disabilità – ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia
	sanitaria e sociale) in particolare Titolo IV - Autorizzazione ed accreditamento delle

	attività sanitarie) in particolare articolo 18
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2000, n. 555 (Autorizzazione alla
	realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie, di cui all'art. 8 ter, DLgs
	502/1992 e successive modificazioni. Primi adempimenti)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2000, n. 564 (Direttiva regionale
	per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali
	per minori, portatori di handicap, anziani e malati di aids, in attuazione della L.R.
	12/10/1998, n. 34)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2004, n. 327 (Applicazione
	della LR 34/98 in materia di autorizzazione e di accreditamento istituzionale delle
	strutture sanitarie e dei professionisti alla luce dell'evoluzione del quadro normativo
	nazionale. Revoca di precedenti provvedimenti)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 giugno 2004, n. 1099 (Differimento al
	31/12/2004 della data di scadenza delle domande di autorizzazione all'esercizio da
	parte dei professionisti titolari di studio soggetti a regime di autorizzazione sanitaria
	e modifica del modello di domanda di cui alla DGR 327/2004)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 dicembre 2004, n. 2520
	(Autorizzazione all'esercizio degli studi odontoiatrici singoli o associati. Modifiche ed
	integrazioni alle DGR n.327/04 e n. 1099/04)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 gennaio 2005, n. 26 (Applicazione
	della L.R. 34/98 in materia di autorizzazione e di accreditamento istituzionale delle
	strutture residenziali e semiresidenziali per persone dipendenti da sostanze d'abuso
	ulteriori precisazioni)
	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SANITA' DELLA REGIONE
	11/10/2005, n. 14526 (Indicazioni operative per l'accertamento del possesso dei
	requisiti per l'autorizzazione all'esercizio degli studi odontoiatrici)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2008, n. 1156 (Definizione delle
	tipologie di studi e strutture soggetti ad autorizzazione per l'esercizio di attività
	sanitaria)
E.12	Strutture veterinarie
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 ottobre 2005 n. 1584 (Definizione dei
	requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione
	delle prestazioni veterinarie da parte delle strutture pubbliche e private).